*

* *

ANTIRISPOSTA
APOLOGETICA

Per le Memorie Historiche

DELLA

TERRA DI CESI

RACCOLTE

DA MONSIGNOR

FELICE CONTELORI.

* *

*

PROEMIO.

Vantunque non sia nella memoria degli huomini da che tempo il Castellano della Rocca di Cesi ritrouasi in possesso d' essercitar giuridittione nel Territorio del Poggio Azzuano, e del luogo dell' Eremita situata nel Territorio sudetto ne ha tuttauia preteso il Dominio il Sig Duca Cesi, e per dimostrarne il possesso con atti giuridittionali diè fuori l' anno 1674. *alcuni editti, che fece affiggere in varij alberi del detto Poggio, e forse anche nell' Eremita, vietando in detti luoghi il portar arme, e con intitolarsi Sig. delle Terre Arnolfe, titoli che poscia egli cominciò ad vsare nelle sue patenti, e nel medesimo anno diede altresì in Todi alle stampe vna scrittura intitolata.* Discorso Istorico delle ragioni dell' Ecc. Sig. Duca d' Acquasparta per l' Eremita di Porcaria. *Nouità, che oltre l' attentato per la pendenza della lite in Camera fin dall' anno* 1654. *per gli atti del Bellisario recarano non minor pregiuditio alla Camera Apostolica, che alla Terra di Cesi. Questa per sottrarre dall' ingiurie del tempo, che tutto diuora, le sue ragioni, stimò spediente dare alla luce alcuni sbozzi di memorie raccolte per lo più dall' Archiuio Vaticano da Monsig. Felice*

Contelori, con le quali chiaramente si proua l'antica giuridittione, e dominio, che la Camera Apostolica, e la Communità di Cesi hanno nelle terre Arnolfe, e ne' mentouati luoghi del Poggio, e dell' Eremita sotto quelle compresi. Mà perche la verità per destino fatale, suol soggiacere à morsi dell' odio, vno scrittore anonimo del luogo di Porcaria, sotto mẽtito colore, che Monsig. Contelori con le dette memorie habbia voluto impugnare l' antichità di Casa Cesi, alla quale pur egli conseruò sempre mai particolar diuotione, hà messo in luce vna Risposta quanto maledica, altrettanto inestata sul secco delle menzogne, per abbattere i sodi fondamenti delle veritiere notitie del Contelori non con altre armi, se non cõ quelle della maldicenza, notandolo in tutti periodi di bugiardo, e di poco intendẽte d' Istorie. Il che non sia marauiglia, poiche chi hà riceuuto i natali in Porcaria, non sà altrimẽte grugnire, si come di Verre hebbe à dire il Principe degli Oratori: Mirandum non est, si Ius Verrinum nequam est.

E perche il Zelo di costui in hauer voluto vendicare, con la sua risposta, la sudetta Casa dalle cose pretese preguditiali alla sua antichità, solamente viene ostentato in riferire due Personaggi di poco, e niun preggio [mercè le loro cariche] alla nobil Prosapia di detta Casa, hà dato occasione di rinuenire le cose vere di quella, e far vedere in questa Antirisposta il pregiuditio, che l' hà recato in riferire cose nulla rileuanti, e lasciare i Personaggi più raguardeuoli, così nelle maggiori dignità Ecclesiastiche, come secolari, con tanti titolati, che pur da noi non si tacciano, ma con ammiratione, e lode s' accennano nel concernente delle nostre proue. Et afsinche

finche

finche ogniuno sappia, che gl' Istrumenti. & i Breui allegati da Monsi. Contelori non sono chimere, e inuentioni, come quelle dell' Auuersario, se ne darà in fine vn pieno sommario, doue il lettore potrà à bastanza conoscere la verità, con cui s' è proceduto da Contelori, non hauendo egli bisogno di giustificare, perche altro non ha fatto, che notare per sua eruditione, ciò che ne' Breui dell' Archiuio Vaticano, o in altre scritture publiche hà trouato; sapendo bene il Mondo qual sia stato Monsig. Felice Contelori, che, oltre il testimonio delle sue fatiche letterarie lasciate à posteri d' hauer viuuto, e di viuer sempre mai in quelle, è stato stimato trà primi soggetti della Corte di Roma, & da Sommi Pontefici impiegato più volte alla diffesa delle ragioni della Santa Sede Apostolica. All' incontro poi la Communità di Cesi altro scopo non hà hauuto di dare alle Stampe le sudette memorie, che quello della propria diffesa stimolata dalle reiterate innouationi, che si faceuano per parte di Porcaria, e del Sig. Duca Signore di detta Terra, perche incontrauertibile si rendesse la giurisdittione della Camera Apostolica, e di essa Communità sopra il territorio del Poggio, e dell' Eremita. Douendo ancor io per altro essere stimato degno di scusa, se la necessità di rispondere all' Auuersario m' astringe à dire qualche cosa di detta Casa à fine di demeritare quel graue rimprouero, che ciascuno potrebbe farmi con Tullio. Qui non defendit, nec obsistit iniuriæ, si potest, tàm est in vitio, quam si parentes, aut amicos, aut patriam deserat.

Cap. I.

Dell' Origine, e Sito.

L'Autore della Risposta, che con ispirito di malignità pretende impugnare le memorie Istoriche della *Terra di Cesi*, raccolte da Monsig. Felice Contelori, dà principio al suo dire col *proijcit ampullas* d'Oratio, di cui anche si studia vsare il *sesqui pedalia verba*, credendo proferir sentenze, che inuero sono inettie, e menzogne. Egli chiama *ampulloso* il Titolo di Capo delle Terre Arnolfe con ragione, e fōdaméto dato alla Terra di Cesi; senza riflettere (come inconsideratamēte procede in tutta la sua diceria:) che ciò conuiensi alla detta Terra per ispecial Breue [*a*] del Beato Pio Quinto, spedito l'anno 1569. quarto del suo Pontificato, nel quale il Beato Pontefice chiama Cesi, Capo dello Stato delle Terre Arnolfe, e ordina a' Chierici della Camera, à quali la dà in gouerno, che la residenza del Vicario, che sogliono mādare à gouernare le Terre Arnolfe, si faccia in Cesi, come anticamente era costume; e ciò fù eseguito, e continuato fin' all' anno 1574. come costa dagli atti esistenti nella Cancellaria di Cesi [*b*], e dalle Patenti, che se ne spediuano, registrate in Camera Apostolica à Commissarij, che deputauansi al gouerno delle Terre Arnolfe.

In oltre si proua il sudetto Titolo di Capo delle Ter-

re

re Arnolfe da' giuramẽti di fedeltà, che faceuano quelli delle sudette Terre nelle mani de' Castellani della Rocca di Cesi, che si riferiscono nelle memorie di detta Terra, due de' quali si danno in Sommario [c], doue, sotto li 11. di Ottobre dell'anno 1278. della 6. Inditione Giacomo Vitale della Terzaria di S. Seuero sottoposto alla Giuridittione della Rocca di Cesi con gli altri della detta Vniuersità giura fedeltà alla S.R. Chiesa, & à Nicolò III. all' hora sommo Pontefice in mano di frà Zampo Caualliere dell'ordine di S. Gio: Gerosolimitano Castellano di detta Rocca per la Santa Sede con esser loro, & a d. Vniuersità rimesse le pene incorse; & anche promettono al sudetto frà Zampo, e suoi Successori per la Santa Sede, di dare à lui, e suoi Nuncij il focatico, e la Biada douuti à detta Rocca, & il Bando, e la foglia, & ancora così per le Cause Ciuili, come Criminali di stare à ragione sotto la Giuridittione di quella, sotto li 8. Ottobre del 1278., e di ciò si fà mẽtione nelle memorie à *fac.* 23.

Et ecco sodisfatto alla prima mal fondata obiettione dell' Auuersario, che non vuole conuenirsi il Titolo di Capo delle Terre Arnolfe à Cesi; perche non si mostra particolar costitutione del Prencipe; che pure si è mostrato con l' allegato Breue del B. Pio V., & in oltre con giuramẽti di fedeltà, e con là cognitione delle cause.

Che poi hoggi i Chierici della Camera habbiano diuiso il gouerno con mandare à Maccerino il Gouernatore

tore delle Terre Arnolfe, e à Cesi vn'altro con Titolo di Commissario, e da poco tempo in quà di Vicegouernatore, ciò non impedisce punto, che Cesi non possa dirsi Capo delle Terre Arnolfe, in quella stessa maniera, che Spoleti si chiama Capo dell'Vmbria, ancorche il Gouernatore di quella Prouincia faccia la Residenza in Perugia da molto tempo indietro.

Siegue il mentouato Auuersario con la sua solita critica à contradire l'Etimologia di Cesi, che Contelori non con altro fondamento rapporta, se non con quello della voce commune de' Viuenti del suo tempo, i quali voleuano, che il nome di Cesi traesse la deriuatione dalla parola latina *cædere*, credēdo essi, che gli antichi Romani facessero iui strage di quei, che dāneggiauano la Campagna, e poscia ritirauansi nelle Cauerne de' Monti, che soprastanno à Cesi: e perciò Contelori si serue della parola *Vogliono alcuni*, la quale si riferisce à Viuenti, di cui è proprio il volere, e non agli Scrittori antichi, che se vi fossero, li hauerebbe certamente citati; oltre che dal contesto del medesimo Contelori si raccoglie chiaramēte, che detta opinione non è da lui abbracciata, mà come più verisimili, e probabili ne riferisce altre, che dicono deriuare dalla stessa parola *cædere*, mà per altra ragione. E quì ancora è da osseruarsi il dente liuido dell'Auuersario, che se in altra maniera non può mordere le memorie di Contelori, si attiene alla superstitione della sola voce delle parole, e fà vn'osseruatione grammaticale

con

con molto suo sbaglio, volendo, che in sentimento di frangersi non possa dirsi, le Terre si frangono con la Zappa, *cæduntur ligone*, nella stessa maniera, che Cicerone riferito dal Calepino in verbo *Cædo*, in sentimento di frangere dice, *cædere ianuam saxis*. Oltreche l'asserire, che Cesi prenda la deriuatione dal verbo *cædere*, si raccoglie euidentemẽte da tutte l'antiche scritture, due delle quali si danno in sommario [*d*], doue vien detta *Cæse*, conforme al presente ritiene in latino l'istessa voce, e lo confessa il medesimo Auuersario nel nominar che fà il Chierico di Camera Gouernatore di Cesi *Gubernator Cæsarum*. Si che chiamãdosi Cese quei luoghi, ne' quali sono stati tagliati alberi, & anche quei lauorati con le Zappe, non saprei indagare la ragione, perche nel caso nostro non debba prendersi la denominatione dal proprio significato.

Se dunque Contelori intorno alla deriuatione di Cesi rapporta l'altrui opinioni, e di queste alcune più verisimili, perche il discreto Lettore ne faccia a sua posta giuditio, non sò poi con quanta verità pretenda l'Autor della Risposta di rinuenir egli la vera denominatione di Cesi, e con vn ritrouato à caso, e senza fondamento, ne pur di menoma congettura, attribuirla capricciosamente ad vn certo Cesio Sabino, che vien comẽdato da Martiale più volte, come honor dell'Vmbria montanara, e massimamente in vn Epigramma, dal quale non saprei discernere, come possa inferirne, che *detto Cesio hauesse beni, ò Poderi vicino la Terra di Ce-*

si

si, per la cui coltura vi hauesse Agricoltori, quali riducesse à ad habitare in vn luogo, e da questi poscia hauesse origine là Terra di Cesi; poi che Martiale nel suo Epigramma parla de' Beni, che Cesio Sabino haueua in Sassina, hoggi detta Sarsina sua Patria, Città in quei tempi dell'Vmbria, hora di Romagna, doue alla Dea Ninfa, che da quei Popoli Gentili era iui adorata, fabricò Tempij, e Bagni, i cui vestigi ancor hoggi vi si scorgono, come narra distintamente il tutto Filippo Antonino Sarsinate nel suo libro dell' Antichità di Sarsina stampato in Sarsina l'anno 1607., & altresì Giulio Iacobonio nè Commentarij, che fà à Fonteo *de Prisca Cæsiorum gente fol.* 84. E quì ancora viene in acconcio di manifestare via più la malignità dell' Auuersario, che lascia con industria di riferire vn Verso del detto Epigramma, che chiaramente dimostra questa verità, e per conuincerlo di falsità, registrerò, quì intieramente i versi di Martiale, con l' espositione del Iacobonio, che sono i seguenti.

Nympha sacri Regina lacus, cui grata Sabinus,
Et mansura pio munère templa dedit.
Sic Montana tuos semper colat Vmbria fontes.
Ecco il verso, che lascia.
Nec tua Baianas Sassina malit aquas.

Meritò in primis [spiega il Iacobonio] *decet cultum numini tribuere, cùm meus Sabinus ille Cæsius templa, & gratissima propter innocētiam, ac pietatem futura, & perpetuò propter munificentiam; liberalitatemq; mansura dedicauit,*

quod

quod autem numen illud est? Nympha Dea, cui in Vmbria Montana in Agris Cæsij lacus est consecratus, cuius lacus Domina eadem, & Regina nuncupatur(e poco doppo segue) *Montanam Vmbriam, cuius esse decus, & ornamentum dixi Cæsium, eam quæ Sassinam habet vetustissimum in fide Cæsiorum positum municipium, eam in qua huic Deæ, & templa constituit, & honores instituit Cæsius*. E questo Cesio non fù altrimente Padrone di Sassina, mà principal Cittadino, come può vedersi nel sopracitato Libro dell' Antichità di Sarsina nel Cap. delle famiglie, e Cittadini antichi, che nobilitarono Sarsina, e nel seguente sotto quali Signorie sia stata detta Città.

Se dunque i beni di Cesio erano in Sarsina, dou'egli dedicò alla Dea Ninfa i Tempij, ben distante 100. miglia dalla Terra di Cesi, come può esser vero ciò che si sogna l' Autor della risposta, *che hauendo predij, e vi hauesse all' intorno Cultori, che per sua maggior cura riducesse ad habitare in vn luogo*, & altre simiglianti infilzate parole, con le quali vuol dare ad intendere vna capricciosa, e mal fondata denominatione, senza portar vn' Testimonio di Scrittore alcuno.

Non hauerebbe certamente Contelori rifiutata vna tal opinione di hauer Cesio Sabino edificata la Terra di Cesi, se hauesse ombra di verità; perche sarebbe stato di molto preggio à quella Terra, se hauesse sortita i natali per mezzo d' vn Huomo così grande, e famoso in que' Secoli, e potrebbe similmente vantarsi

d'esser antica: qualità che per ogni parte, e in ogni tempo la renderebbono assai riguardeuole; mà perche non vi è Scrittore, che di ciò parli, ne congettura che possa ridurre à ciò credere, volontieri si tralascia, come affatto lontana dal vero.

Nè dica l'Auuersario, che il non hauer Contelori abbracciata tal opinione prouenga da liuore, che hauesse hauuto cō Casa Cesi; perche hauerebbe di leggieri à ciò ouuiato con dire, che la Casa Cesi d'hoggi, la quale hà preso il nome dalla Terra di Cesi sua Patria non hà che fare con quell'antico Cesio Sabino di Sarsina, che si pretende d'hauer edificata la detta Terra; massimamente, che da nissuno antico, & autentico Scrittore si raccoglie questa vana pretensione, & il Ricordati, & altri, che s'apportano, sono Scrittori moderni, ne tampoco l'affermano.

Lo stesso Iacobonio, in cui l'Auuersario fà tutto il suo fondamento, oltre l'esser moderno, e Seruitore della Casa Cesi, ne meno proua essere stata edificata da qualchuno chiamato Cesio, mà solamente ricorre alla fama, che detta Terra habbia hauuta origine da qualche Personaggio di detta famiglia, e tal volta contradicendosi esclude detta fama, come chiaramēte si comprende dalle sue parole nell' Appendice, che fa à Fonteo de *Prisca Cæsiorum Gente* al *fol.* 24., doue così fauella. *Qua propter nullo labore probatur à quibusdam è Cæsiorum Gente, cuius tot in Vmbria propagines cernimus condita olim Cæsia oppida fuisse, quorum v-*

num

gli in Camerti agro, alterum inter Narniam, & Interamnam, in quo recentiores Cæsij [, quantum præteritorum temporum memoria repeti potest] Principem locum habuere, à quonam ex Cæsijs constructum sit, nondum enim constat.
Dou'è da notarsi che i Cesi moderni non altrimente habbiano edificato, ò ristorato la Terra di Cesi, mà solamente, che siano stati principali Cittadini *Principem locum habuere*, non ancora (dice il Iacobonio) constando quali Cesi, se gli antichi, ò moderni l'habbiano edificata.

Si esclude parimente la fama, che sia stata edificata dà Cesi antichi, perche il medesimo Fonteo al *cap. primo* ricercando se il nome degli Antichi Cesij hauesse potuto hauer origine dalla Terra di Cesi, dice di nò, a cagione che non si mostra, che in que' tempi vi fusse stata la detta Terra, come comprender si può dalle seguenti sue parole *Quæ porrò ratio fuit denominandæ familiæ Cæsio littori siluysue Cesijs? tùm Cæsium oppidum, ac Cæsias Villas, quis ostendet ijs temporibus fuisse potiùs, quàm post multas ætates ab ipsis Cæsijs conditas*. & il medemo Fonteo nella prefatione dice: *Ante trecentos, & plures annos à maioribus vestris alij Flaminiæ totius prò Pontifice Iudicijs præfuerunt, alij Patriam, & vel Vmbriam Vicario Imperio tenuerunt*. Che se vi fosse stata la fama, che si pretende, hauerebbe vsato altra frase di dire, e senz'altro indugio hauerebbe sul bel primo detto *condiderunt*: Oltre che la fama, acciò che ne fatti antichi habbia effetti di proua, si richiede

di commune sentimento di Dottori, che sia, constante, generale, e vniuersale appresso tutti, e senza contrarietà veruna, secondo la Rota Romana *decis*. 182. *n*.5., & 5.*p*.1. *recent*. le quali condittioni mancando nel caso nostro non si proua la pretesa fama, e per escluderla bastarebbe dire, che Contelori, il quale visse in tempo vicino al Iacobonio la nega; Che se mai vi fusse stata, doueua essere in Cesi, trattandosi di fama concernente la sua edificatione, & essendo il Iacobonio singolare, e seruitore di Casa Cesi, non prouaria à fauore della Casa del suo Padrone, tanto più che nõ dice, doue fusse detta fama, requisito necessario, acciò *i* Testimonij, che depongono della fama prouino, come vuole il Natta nel Conseglio 473. n. 16. *vol*. 2.

Se si vuol poi ricorrere alla lapide, che si pretende essere stata ritrouata in Beuagna Patria d' Alfonso Ceccarelli; & in tempo del medesimo, come riferisce il Iacobonio, & al presente non si mostra, che vi sia; Non è da dubitarsi, che non sia vna Pietra inuentata dal Ceccarelli per seruirsene nella fabrica delle sue inuentioni, delle quali se ne dà in colpa vn buon numero nella confessione fatta al Giudice prima d'esser giustitiato, riferita da Leone Allatio nell' animaduersioni, che fà al detto Ceccarelli, delle cui menzogne, e falsità si dirà appresso.

Mà ciò che l' Auuersario col suo spirito di contradittione continua à dire, e voler anche sapere, donde

Con-

Contelori habbia cauata questa sì certa notitia, che il Ricordati nella sua seconda editione hauesse trascritto dal Ceccarelli tutto quello, che vi aggiunse, è conuincente la risposta, che Contelori, come Prefetto dell'Archiuio Apostolico, vidde, & esaminò i manuscritti del Ceccarelli, e con tale occasione conobbe chì di quelle menzogniere notitie s'era valuto, come eruditamente nota il citato Allatio nelle sudette animaduersioni à *fac. 296.* con le seguenti parole. *Discursus de his familijs à Ceccarello multo abhinc tempore confictos vidit, & examinauit acerrimi Vir ingenij Felix Contelorius Archiuio Apostolico Præfectus, & veluti ex Apochryphorum Auctorum penu depromptos, nulloq; firmo nixos fundamento reiecerat, & damnauerat.* E frà l'altre famiglie, delle quali discorre il Ceccarelli vi è questa de Cesis, come similmente nota il medesimo Allatio. Se di vantaggio vuol sapere, chì hauesse comunicato al Ricordati queste notitie; fù questi Federigo Prencipe di S. Angelo, alla cui compiacenza scrisse tutto ciò il Ricordati, senza vsar altra diligenza, ò riflessione per rintracciarne la verità.

E quì non voglio tacere vn'atto di virtù, se pure non è di necessità, che fà l'Auuersario, che con vna preteritione rettorica lascia di parlare di Probo, Silueſtro, & altri pretesi Eroi della famiglia Cesi, de' quali parla Martin Polono, & altri, com'egli dice, per togliermi forse l'occasione di esaminare, se questo Polono, che si allega, ò sia l'Arciuescouo di Co-

senza, che è l'istesso, sia stato in questa parte alterato, come è stato in molti luoghi, secondo l'auuertimento d'Allatio nell'opera, doue riproua la fauola di Giouanna Papissa, della quale se ne porta per testimonio Martino Polono. *In Originali Martini Poloni* (dice Allatio) *ex̄istēte in Bibliotheca Vaticana nihil legitur de quatuor maioribus Regnis, Vrbis Romæ excidio, nihil de Vrbis Portis, Plateis, Templis, Regimine, alijsque fabulamentis, quibus Chronicon illud male audit, pessumque abijt Auctoris nomen, sed omnia plana, ac recta, ex quo manifestum est Chronicon, quod sub Martini nomine vel Typis, vel Scriptis circumfertur ab integritatis suæ gradu deturpatū, aliorum imperitia, vel negligentia, vtinam nō maleuolentia fuisse vnusquisq; quæ ipse digna memoria iudicabat, addiditq; erasitq; quæ sibi indigna lectu iudicabat.*

E lasciando egli di parlare de' mentouati Personaggi s'affatica in dar saggio dell'antica grandezza di Casa Cesi con riferire vna Cittadinanza di Narni data ad Andrea Cesi, vna sentenza proferita da detto Andrea contra diuersi di Bagnocauallo, & vn'assertione del Consiglio di Todi, dalla quale si comprende, che i figliuoli d'Andrea da Cesi Vicario delle Terre Arnolfe habbiano fatto ritener carcerati alcuni del Poggio Azzuano luogo delle dd. Terre. Se l'Auuersario pretende mostrare la grandezza di Casa Cesi, non bisognosa, com'egli dice, delle opere fauolose del Ceccarelli, con la semplice assertiua de Cesis, è troppo generale, e non conuincente; poiche essendo il nome

nome *de Cesis* commune a tutti gli altri del Paese, nõ potrà giamai con verità affermare, che Andrea fusse più tosto di Casa Cesi, che di altra famiglia, anzi l'esperienza è in contrario, perche la Casa Cesi, prima che pigliasse il nome di Cesi, si chiamaua Chitana, ò Aquitana, come dice il Iacobonio riferito dall' Auuersario à *car.* 19. con queste parole: *Cæsium Oppidũ, quo d nos Aquitanorũ Cæsiorum gentilitiũ solũ stabilimus*, & altresi l'eruditissimo Cartari nel sillabo degli Auuocati Concistoriali. *De Priscorum Cæsiorum præcipua posteritate quamplures clari nominis Scriptores egerunt, præcipuè Iulius Iacobonius, Ioannes Baptista Fonteus, Vincentius Cartarius de Cæsia Familia ex professò pertractantes: Abraham Bzouius in Vita Siluestri secundi Pontificis maximi Cæsij Aquitani, & Franciscus Stellutus Vir eruditione clarus in satyr. Persij sat. 6. Gentem hanc primum Chitanam, deinde Equitanam, deinde Cesiam nuncupatam asserunt*. E si vede in tutte l' antiche scritture, alcune delle quali si porteranno da noi. Si che se Andrea fusse stato di detta Casata si sarebbe detto Andrea Chitano, ò Aquitano de Cesis.

E quando anche fosse vero rampollo di detta Casa, che gran nobiltà sarebbe vna Cittadinanza di Narni, vna Carica di Luogotenente criminale della Romagna, e Vicario delle Terre Arnolfe? Ne mi dica l' Auuersario, che fusse Presidente, e non Luogotenente, perche li Gouernatori della Romagna in quei tempi erano chiamati Conti della Romagna, e non Presi-

denti

denti, ò Gouernatori, come si può vedere nel sopracitato Filippo Antonino Sarsinate nell' Istoria di Sarsina al *cap.* 7. fol. 73., e nell' Istoria di Rauenna di Girolamo Rossi nel luogo da riferirsi quì sotto.

Nè tampoco dall' assertione del Consiglio di Todi si proua, che il detto Andrea fosse stato Signore della Terra Nolfa; Poiche il titolo di Vicario non altrimēte importaua dominio, mà solamente gouerno, e gouerno amouibile à cēno di chì fà le veci, che tãto vuol dir Vicario. Si come dell' anno 1295. essendo Legato della Romagna Pietro Cardinale di S. Maria noua, e ritrouandosi in Rauenna cō Mass.mo suo Fratello Cōte della Romagna, Andrea Cesi all' hora Luogotenente Criminale del sudetto Cardinale Legato diede il bando, e con altre pene punì Vbertino Orgogliosò. Gouernatore di Bagnacauallo, riferito dall' Auuersario à *car.* 25., & altri di detto Luogo; perche senza rispetto del mentouato Cardinale, e del Conte suo Fratello buttarono à Terra il Ponte Rafanario, & eccitarono molti tumulti cō abbruggiare ancora il Ponte di Brusciabecchi, come scriue Girolamo Rossi nell' Istoria di Rauenna *lib.* 6. *fol.* 321. Si che Andrea Cesi nel sudetto tempo era Luogotenente Criminale, non Gouernatore generale della Romagna, come pretende l' Auuersario. Il che si conferma ancora da quel che nota il Iacobilli nella Cronologia de' Vescoui, Gouernatori, e Podestà di Foligno, stampata in Foligno l'ãno 1646., che il detto Andrea dell' anno 1298. era Vicario

rio

rio generale del Ducato di Spoleto per il sudetto Cardinale Pietro da Piperno. Onde si scorge, che Andrea in quel tempo correua la sua fortuna appresso il Cardinale sudetto con l'accennate cariche di Luogotenẽte Criminale, e di Vicario, e non era altrimente Signore delle Terre Arnolfe; perche se fusse stato tale, il citato Iacobilli, sicome senza fondamento lo chiama Signor d'Aquitano, l'hauerebbe ancora chiamato Signore delle dette Terre Arnolfe, conforme il tutto più chiaramente si può raccogliere da' Breui de' Sommi Pontefici Beato Pio quinto, il quale comanda, che il Vicario, che vien destinato al gouerno delle Terre Arnolfe ogni anno da' Chierici di Camera faccia la residenza in Cesi; e di Pio secondo[e] il quale ordina, che i Vicarij delle Terre Arnolfe siano di luoghi distanti dalle dette Terre venti miglia, il che non potrebbe dirsi de' Vicarij se fossero stati Padroni delle sudette Terre; tutto ciò si proua manifestamente da due precetti, che si danno in Sommario [f], vno sotto il di 3. *exeuntis Septembris* del'anno 1281., inditione 9. nel Põtificato di Martino quarto; nelquale Frà Ventura Vicario nella Rocca di Cesi, di Perocle, e Terre Arnolfe per Frà Bonauentura Hostiario del Papa Castellano di dette Rocche, e Rettore Generale di dette Terre per la S.R.C. fà à Gio: Donatuccio Capitano, e Consiglio, & Huomini di S. Seuero sogetti alla Giuridittione della Rocca di Cesi, e l'altro agli Huomini della Villa d'Esolito S. Manno, Murice, Izano, Panaria, e Modiliano

 della

della Giuridittione parimente della detta Rocca dato sotto il medesimo giorno, e luogo, come costa dall' Istrumēti rogati da Ranieri di Egidio Notario esistēti nell' Archiuio Vaticano, e da altre scritture, che si danno in Sommario, dalle quali anche apparisce, che le mentouate Terre siano state sempre sotto l' immediato dominio della Sede Apostolica, e gouernate dal Castellano della Rocca di Cesi, e suo Vicario, fuor che nel tempo, che furono occupate dalla Città di Spoleti.

Del resto non saprei come possa giammai ascriuersi con decoro alla nobil prosapia della Casa Cesi il mentouato Andrea, se si riflette sopra l' Istrumento appresso l' Archiuio Vaticano trà le scritture venute d' Auignone l' anno 1633. doue costa, che questo Andrea sotto l' anno 1322. sia stato complice in fabricare moneta falsa nella Rocca di Cesi.

Non dee l' Autore della risposta magnificare tanto la grandezza di questa Casa, perche dal Consiglio della Città di Todi fù risoluto, che si scriua à figliuoli del sudetto Andrea per parte della Communità di Todi con le seguenti parole: *Quod ante omnia dirigātur litteræ prò parte Communis Tuderti supradictis filijs D. Andreæ de Cesis continentes, quatenus placeat eis omnes Podianos, quos præsentialiter tenent carceratos, relaxare pristinæ libertati, & omnes processus contra eos factos tollere, & cassare, precibus, gratia, & amore cōmunis Tuderti.* Impercioche, oltre l'essersi sopra bastantemēte mostrato, che

che questo Andrea non sia stato di Casa Cesi, mà dà Cesi, non è gran fatto, che vna Communità scriuendo à vn Gouernatore di luoghi per qualche suo bisogno, vsi parole supplicheuoli, e non imperiose, come appunto è seguito nel caso nostro.

E quì non tralascierò di far ancora vn ingegnosa ponderatione, per il motiuo, che me ne porge il Ricordati, sù la lettera, che scriuono que' del Poggio Azzuano alla Communità di Todi riferita dall'Auuersario à car. 29., e precisamente in quelle parole: *quod filij Domini Andreæ Cæsij Vicarij Terræ Arnulsforum contra Ius &c.* le quali parole hanno à mio credere dato occasione al mentouato Ricordati fol. 320. della sua Istoria di dire, che i *figli di questo* (parla d' Andrea) *de' quali vno fu detto Angelo, furono Vicarij della Terra Arnolfa, e Rettori di S. Chiusa in quella Provincia*, cõcordando egli la parola *Vicarij*, con la parola *filij*, e non con quella d'Andrea più vicina, del quale veramente s' intende; forse per hauer maggior campo d' attribuir loro il preteso dominio delle Terre Arnolfe, sẽza riflettere all'assurdo, che ne seguirebbe, che più persone in vn' istesso tempo, e d' vn' istesso luogo fussero stati Vicarij, e Gouernatori.

Inquanto poi la facoltà di crear Notarij non dee hauersi in tanta stima, e raro honore, ch' ella non sia anche conceduta à semplici seruitori di Pontefici, e Imperatori. Et nella stessa Terra di Cesi godeua questa prerogatiua la Casa Spada, che ne mostra la facoltà

la quale pure non è tanto chiara à fauore del detto Andrea, ſe non s'eſibiſce in pronto. E poi non dourebbe queſta Caſa far di ciò molto conto, poſſedendo hoggi tanti feudi, e come vuole il Bzouio nella vita di Silueſtro ſecondo à neſſuna Caſa d'Europa è inferiore.

Et in propoſito di ciò l' Auuerſario confondendo ciò che Contelori dice di queſta Caſata apparentata con quaſi tutte le nobili famiglie Romane, interpreta ſiniſtramente le dette parole, che ſia ſolamente nobile per li Parentati ſudetti, il che non è detto da Contelori, il quale, laſciando di parlare della propria nobiltà di detta Caſa, dice di paſſaggio, ch' ella ſia apparentata con quaſi tutte le nobili famiglie Romane.

E quì non dourebbe l' Auuerſario dal rincontro de' tempi, com'egli pretende, arguire, che le memorie Iſtoriche della Terra di Ceſi non ſiano ſtate raccolte da Mõſignor Contelori, perche iui diceſi, che in quel tempo viueua ſolamente di quella Caſa il preſente Duca d' Acquaſparta, mentre ciò è ſtato aggiunto al Contelori à diſtintione della Caſa di Ceſi, che viue nella Terra di Ceſi, della quale non ſi parla nelle ſudette memorie.

Che Alfonſo Ceccarelli, come falſario, & inuentore di menzogne ſia ſtato giuſtitiato ſotto Gregorio XIII. lo proua concludentemente Leone Allatio nelle ſue animaduerſioni, così dal proceſſo Criminale, che ſi conſerua nell' Archiuio Vaticano, di doue cauò

Copia

Copia del memoriale dato al Giudice dal detto Ceccarelli, nel quale confessa le sue falsità; come ancora da Giacomo Grimaldi nell'operetta, che fà del Santo Sudario, e della Lancia, doue così scriue: *Suspicati sunt nonnulli Nicolai Rentij, & Castaldi Mettalini libros esse in multis nouos, additis commentis ab Alphonso Ciccarello, qui acuto ad malum ingenio in adulterandis, & de repente in lucem edendis falsis literis Apostolicis, instrumentis, memorijs antiquis, Characteres imitãdo, obsoleto dicendi stylo, chartam pergamenam certis adhibitis secretis antiquam repræsentando, mortem sibi obruncatione capitis in area Pontis Adriani iure, & merito sub Gregorio XIII comparauit*. Sottoscriue ancora l'Vghelli nel primo tomo dell'Italia Sacra l'istesso, e Giuseppe Suares nell'operetta, che fà della consecratione dell'Agnus Dei. E se il nostro Cõtradittore desidera abbondare in cautela, come dir si suole, vada à vedere il Registro de Giustiti ti, che fà la Compagnia della Misericordia.

La riflessione, che fà di non esser ciò verisimile perche Annio Viterbese, il quale patì il medesimo morbo di falsario, non fù sottoposto ad vguale supplicio, è riflessione degna di lui, che non sà distinguere *inter lepram, & lepram*, con ponderare le falsità dell'vno, e dell'altro, che trouerà essere stato degno di maggior gastigo il Ceccarelli, il quale con pregiuditio della verità, e di molte case falsificò Istorie moderne, & operò in questo mestiere così infame, & indegnamẽte, che confuse le cose moderne, come proua Allatio

tio; Là doue Annio confuse solaméte cose antiche di niuno pregiuditio, ò per meglio dire, l'antichità, che giaceua frà dense tenebre, con le suemenzogne maggiormente oscurò, mà il Ceccarelli fù perniciosissimo à molte Case, & anche à quelle stesse famiglie, à fauore delle quali egli scrisse, mentre per le sue falsità tolse la fede alle cose vere di dette famiglie. Questa comparatione trà Annio, e Ceccarelli con molto giuditio fà Allatio nel principio delle sue animaduersioni.

Nota ilmétouato Allatio gli Autori c'hanno seguito il Ceccarelli, e dà il primo luogo à Pietro Ricordati nell' Istoria Monastica, il quale, come s'è detto di sopra, à compiacéza riportò dal Ceccarelli nella sua Istoria, ciò che riferisce della Casa Cesi senza esaminar la verità del fatto; & ancorche citi Martino Polono, ò l'Arciuescouo di Coséza, ch'è l'istesso, e nō diuersi, come préde sbaglio l'Auuersario, non toglie però la poca fede, che merita quell'Istoria trascritta da vn'Autore, qual è il Ceccarelli, mentre non si proua, che Martino Polono, che dal Ricordati si nota in margine della sua Istoria, parli dell' edificatione di Cesi.

Non saprei donde si muoue l'Auuersario à rigettare, com' egli dice, le calunnie, che Contelori inuenta contro il Ricordati, & il Bzouio, e con ciò entra à discorrere delle loro qualità, come appūto se si fusse di quelli detto male. Se sono calunnie il dire, che que-

sti, che attribuiscono la fondatione di Cesi à Valerio Aquitano, & à Cesio Sabino, parlando senza fondamento d'autentico scrittore, ò contemporaneo dell' edificatione; si lascia alla consideratione degl' intendenti, tanto più, che si come il Bzouio, e il Ricordati sono stati notati d' errore in altre cose, così seguitando eglino la fede delle scritture date loro di questa Casa, non è marauiglia, che trascriuessero per vero, ciò che non era. Simili errori vengono ad ambidue ascritti in altre cose, come dissi, conforme del Ricordati può vedersi appresso Arnoldo Vvien in *Ligno vitæ* stampato in Venetia l' anno 1595. e del Bzouio nel libro intitolato *Nitela Franciscanæ Religionis* di Frà Domenico de Erminio Taddeo Stampato in Lione l' anno 1627., e nel libro di Gio: Giorgio Heruuarto Intitolato *Ludouicus IIII. Imperator defensus* Stampato in Monaco l' anno 1618.

Si osserua in oltre euidentemēte la contrarietà, ch'è trà questi due Scrittori, non solamente circa l' edificatione di Cesi, mà in altre cose concernenti la detta Casa. Il Ricordati scriue di Siluestro Secondo, che fù mago, e negromante, e per opera diabolica ottēne il Papato, con darsigli in corpo, & anima, & altre cose intorno la di lui morte, e lo fà dell' Aquitania senza dire, che sia rampollo di Casa Cesi. All' incontro il Bzouio nella vita, che scriue di detto Siluestro, l'attribuisce à Casa Cesi, e confuta ciò che di lui dice il Ricordati, ascriuendo il tutto ad inuentione di Bé-

none

none Scismatico rigettata dal Baronio negli añali; sì-che posta tal contarietà trà questi due Scrittori, bisogna dire, che l' vno, e l' altro, come huomini habbiano preso errore con seguire la fede delle Scritture, e degli Scrittori à loro dati, senza cercare più minutamente la verità, la quale fù poco da loro considerata, sapendo d' incontrare il gusto, e la sodisfattione di Personaggi riguardeuoli; scusandosi forse, di raccontare successi, e fatti, ne' quali non furono presenti; Si come l'Auuersario sēza alcun fondamēto al fol. 59. vuole del Guicciardino, che errasse intorno ad Errico VII., mentre si parla della donatione, ch' egli fece della Rocca di Cesi alla S. Sede.

Quì l' Auuersario si prende à conciliare la cōtrarietà, ch' è trà mentouati Scrittori circa l' edificatione di Cesi, mà non sò con che fondamento, ò con qual conuincente ragione. Dice il Bzouio nella vita di Siluestro II. à car. 13. *Valerius Aquitaniæ Dominus Oppidi Cæsij Conditor*. Il Ricordati nell' Istoria Monastica stāpata in Roma l'anno 1575. à car. 320. scriue. *Questa Casata doppo la ruina de' Barbari ristaurò la Patria sua vicino a Carsoli, e dal suo nome la chiamò Cesi*. Ora l' Auuersario pretende, che il *Conditor* del Bzouio, & il *ristaurò* del Ricordati possono indifferentemente vsarsi nell' istesso sentimento dagli scrittori, significando tāto l' vno, quanto l' altro la medesima cosa, e lo proua con alcuni essempli, che francamente se gli può dire: *nil agit exemplum, item, quod lite resoluit*. Mà resti con

lui

lui ciò che gratis asserisce. Vorrei solamente sapere, doue il Bzouio hà ritrouato, che Valerio fù fondatore di Cesi, quãdo il medesimo Auuersario, come più inteso della materia, conforme si vanta nella sua risposta, dice, che Cesi fù edificata da Cesio Sabino in tẽpo de' Romani, e perciò detta Cesi? Di vantaggio, come passa quel che dice il Ricordati, che fù così chiamata dal nome del Ristauratore, il quale si pretende, che fusse Valerio Signore dell' Aquitania doppo la rouina de' Barbari, se nell' edificatione sortì ancora l' istesso nome da Cesio? Se così è, non sò come mai possa conciliare questa diuersità di Scrittori, s'egli stesso entra per terzo nella contrarietà, e mi pare, che quanto più la raggira, più s' inoltra nel labirinto, che p vscirne non gli basterà il filo d' Arianna.

L' antica traditione, che Cesi habbia hauuto il suo principio doppo la destruttione di Carsoli, non è altrimẽte inuentione di Contelori, come l' Auuersario sinistramẽte pretende, mà è commune sentimẽto de' Cesani tramandato loro dagli Antichi, com'è proprio d' ogni luogo conseruare simiglianti memorie trà gli habitanti senza memoria di tempo, e riconoscerne l'origine sin' dal principio della cosa, ne il Iacobonio proua il contrario, come si è dimostrato di sopra. Resta dunque vedere, se in tempo de' Romani Carsoli fosse in piedi, il che facilmente si comprende dalle parole di Tacito allegate dall' Auuersario: *Duces partiũ vt Carsulas venere, &c.* e quantũque *venere*

non dinoti certamẽte l'esistẽza del luogo, perche ãcora il sito de' luoghi distrutti viene alle volte chiamato con il nome degli stessi luoghi, come dice l'Auuersario; tuttauolta tal formola di dire s' vsa dagli Autori propriamẽte, quando il luogo è in piedi, il che si verifica nel caso nostro, essendo certo, che in tempo de' Romani Carsoli era in piedi, come si vede da Strabone nel lib. 5. della sua Geografia, che visse in tempo di Ottauio Augusto, e di Tiberio: *Vrbes inter Appenninũ uia flaminia memorabiles Otriculum ad Tiberim, Carsolum, Narnia per quam fluit Nar fluuius, qui paulum suprà Otriculum in Tiberim exit nauigabilis lembis non magnis, tùm Carsuli, Meuania, quam alluit Teneas, qui & ipse paruis nauigijs merces à campestribus in Tiberĩ deuehit, &c.* onde quel che riferisce Cõtelori, essere traditione de' Cesani, che Carsoli p opera de' Romani fosse distrutta, non si può porre in controuersia, ne impugnare con pretesto che in tẽpo de' Romani non fosse in piedi, mà auanti di loro già fosse distrutta, come fà l' Auuersario.

Il Ricordati lascia industriosamente di dire doppo la rouina di quali Barbari la Casa Cesi ristaurasse Cesi, per non esser conuinto dagl' intendenti dell' Istorie; Il che hà dato motiuo à Contelori di dire, non hauer egli notitia, che altri Barbari, cioè Goti, Lõgobardi, e Saraceni prima del millesimo possano essere scorsi nell' Vmbria, ne perciò vuol' inferire, che Cesi non potesse restare lungo tempo distrutto,

come

come fogna l'Auuersario, il quale per tal occasione si prende inutilmente à discorrere della venuta de' Barbari in Italia, per far pompa di mendicata notitia d' Istorie.

Che poi Cesi fosse stato distrutto da' Barbari, ciò non si stima da Contelori per cosa inuerisimile, solamente egli fà difficultà circa la ristauratione, la quale non si proua, che fosse seguita per opera di qualche Personaggio di Casa Cesi. Si come ciò che senza fondamento dice l'Auuersario, che *in tempo di Federigo II. per i meriti di Carsilio Cesi sì grato a detto Federigo fù sottratta la Terra di Cesi dal soggiacere di nuouo à eccidi infortunij, che soglion produrre le vicinanze degli Esserciti sotto capi Guerrieri, & empij, com'era il Barbarossa* non si mostra, che questo Carsilio di Casa Cesi fosse mai stato al Mondo, e Seruitore di Federigo, mà più tosto ideale, e finto dal Ceccarelli seguito da Scrittori moderni, e partiali di questa Casa.

Capitolo II.

Della Rocca di Cesi.

L'Auuersario nel principio di questo secondo Capitolo si protesta, che nella sua risposta non hà altro scopo, che dilucidare la verità per quel che concerne l'interesse del Poggio, e la nobiltà della famiglia de' Cesi; mà se ciò sia vero, si fa-

rà manifesto da quel che si dirà. Egli riproua ciò che dice Contelori della Rocca di Cesi, che sia opera degli antichi Romani, come cosa tagliata al genio di quei grandi huomini, e poi s' ingegna persuadere, che questa Rocca è di si poca importanza, che non hà che fare con la fabrica regia di Torre Maggiore, le cui pietre dice non essere venute dalla Città di Carsoli, come crede Contelori cauate nel Monte della Rocca; cose nulla rileuāti la grandezza di Casa Cesi, e l' interesse del Poggio, mà tutte indrizzate à mordere Contelori, e cercare d' impugnarlo quanto può, il che dee essere fuori del suo scopo, cōforme si protesta; con tuttociò pur si vede con tanta malignità la sua poca accuratezza, che vuol dar ad intendere, che le pietre, delle quali è fabricata Torre Maggiore, siano del Monte, doue fù edificata, essendo tutto il contrario, poiche chiaramēte si scorge la differenza delle pietre del Monte, che sono assai dure, e meno atte à lauorarsi, da quelle che compongono la fabrica di detta Torre, le quali sono dolci, e trattabili, & à proposito per simili edificij.

Così ancora si studia di conuincere Contelori circa la stima, che gli Imperatori Romani facessero della Rocca, *perche questi donarano il Paese circostante alla Chiesa*; e non s' auuede, che Contelori non inferisce la stima dalla donatione fatta da Errico l' anno 1014. mà solamente vuol prouare, che Cesi fù compreso in detta donatione, la quale poscia da Errico VII. fù

con-

confirmata à Clemente V. con donargli particolarmente il Contado della Sabina con la Città di Terni, Fortezza, ò Rocca di Cesi, e Terre Arnolfe: i cui publici documenti si danno in Sommario [g] con le cōferme, anche seguite à beneficio della santa Sede da Ludouico eletto Rè de' Romani à Benedetto XII., e da Carlo IV. ad Vrbano V. E deue essere scusato Cōtelori, se nella prima impressione dice da Carlo VII. ad Vrbano IV. perche è stato vn'errore inauuedutamente forse commesso dallo Stampatore. E con ciò si stimerà à bastanza esser sodisfatto al desiderio dell' Auuersario di vedere le sudette donationi, dalle quali egli comprenderà chiaramente, che la Rocca di Cesi, e Terre Arnolfe sono sempre mai state sotto l' immediato Dominio della santa Sede, e non altrimēte date in perpetuo Vicariato alla Casa Cesi, come si pretende, non verificandosi con alcuna autentica Scrittura questa pretesa perpetuità di Vicariato, mà solo di annuale, la cui autorità, quanto importasse, già si è detto di sopra. E se da tanti Breui, e concessioni non resterà egli persuaso, che il dominio delle Terre Arnolfe fosse appresso i Sommi Pontefici, da' quali furono cōmesse in gouerno al Castellano della Rocca di Cesi, fuorche quando furono per poco tēpo occupate; resterà bastantemente persuaso il Lettore, che non hauendo acciecato l' intendimento da violenta passione, come l' Auuersario, darà ferma credenza alle Scritture allegate per essere publiche,

e quasi tutte conseruate nell' Archiuio Vaticano.
Mà s'egli non ha voluto arrendersi alle semplici allegationi di dette Scritture, non sò come hora potrà sfuggirle, che si portano in Somario, e non haurà più luogo quella maniera d' indouinare, che vsa nella sua risposta, di non sapere, se il Vicariato delle Terre Arnolfe peruenisse ad Andrea de Cesis p concessione di Bonifacio VIII. ò pure più anticamente da Federigo Imperatore à Carsilio capo di Casa Cesi p gratificare Riccardo Cesi suo Cameriere. Ne tampoco cio che siegue à dire, che nelle particolari Scritture di questa Casa si proua essere state cõcedute da Federigo à Riccardo, e da questo tramandate con il solito titolo di Vicario ne' posteri. Il che vuol persuadere con vna sua semplice congettura, che ciò succedesse *per le deboli forze dell' Imperio, che necessitarano i Vicarij Imperiali à riuolgersi all' obedienza de' Papi, e ne ottenessero la protettione, & il titolo: & in auuenire s' intitolassero Vicarij della Sede Apostolica; onde l' origine della Dignità sarà peruenuta in questa Casa per beneficio degl' Imperatori, e mantenutauisi poi per indulgẽza de' Sõmi Pontefici*. Or consideri il discreto Lettore, che maniera vsa questo Scrittore in prouare le cose più rileuanti di questa Casa, che rimettẽdosi in vn certo modo à quel che ne dicono le particolari Scritture di essa Casa, ricorre poi a chimerizzare da se stesso sopra di ciò, e tutto à vn tempo attribuisce, senza alcun fondamento di Scrittura, mà di suo capriccio, il più im-

importante negotio all' *Imperio indebolito*, *all' indulgẽza de' Pontefici*, con vn, *sarà peruenuto*, che nihil ponit in esse, à guisa di vna mera condittione. E quel che più si rende ridicolo appresso costui si è, che stimando d' hauer prouato il tutto ad hominem con vna frãchezza grande, conchiude con queste parole. *Mà non hauendo di queste materie certezza appresso publici Autori, che ne discorron', ò trattino, come dir si suole, ex professo, e solo constandomi dalle priuate Scritture, ancorche autentiche di questi Signori, ne lascio il giudizio libero all' erudito Lettore.*

Et ecco tutto lo studio, che vsa in ributtare le memorie Istoriche di Contelori; che non hauendo altro capitale fuor delle proprie inuentioni, s' industria hor con parole mordaci, hor con aerij supposti da Poeta non da Istorico, rispondere in contradittorio alle verità d' vna Istoria così chiara. Et è pur vero, che professando nella sua risposta d'esser Leggista, nõ dourebbe trascurare le regole legali del *Facta non præsumuntur, sed probantur*. Consistendo dunque tutto il negotio in fatto, lo proui con autentiche Scritture, sicome dagli altri le chiede con tanta istanza; e si producono distesamente nel fine, affinche resti sodisfatto, & appagato, che Contelori nella sua Istoria non hà hauuto altro scopo, che di porre in chiaro la verità, con publici Istrumenti, e Scritture, che si cõseruano nell' Archiuio Vaticano, come apunto succede nel caso seguente.

Nella

Nella vita d'Innocenzo III. appresso il sudetto Archiuio si leggono queste parole al fogl. 4. & 5. *Conradus ergò natione Sueuus Dux Spoleti, & Comes Assisij videns Terram suam tali modo ad dominium Ecclesiæ redire, &c. reddidit duas munitiones, quas ipse tenebat, videlicet Roccam de Vvaldo, & Roccam de Case. &c.* & al fogl. 7. parimente si legge: *Has autem munitiones ad manus suas Dominus Innocentius detinebat, & custodiri faciebat per primos Castellanos, in Tuscia Radicophanum, Montesiasconem, & Ocream in Ducato Spoletano Gualdum, & Case, &c.*

Le quali parole diedero à Contelori occasione di dire, che la Rocca di Cesi fù custodita da più famosi Soldati. Ne sia marauiglia, se l'Auuersario volendo ciò cōtradire, come niente inteso delle notitie, quāto più recondite, altrettanto veritiere dell'Archiuio Vaticano, faccia le sue chimere con figurarsi essere ritornato al Mondo Orlando, ò qualch'altro Rodomonte per la custodia della Rocca di Cesi; poiche figurandosi ancora, che dall'Aquitania fossero discesi alcuni ad edificare Chitanello, perche non potrà chimerizzare, che qualche Paladino misero auanzo delle Rotta di Roncisualle, non fosse venuto à custodir la Rocca di Cesi? E pure pretendendo egli, che la Terra di Cesi sia stata edificata da Casa Cesi, dourebbe portarne maggior concetto per fare apparire la grandezza di detta Casa; tanto più che di detta Rocca in tempi, che non era in tanta stima, ne fù da-

to

to il gouerno à Gio. Andrea Cesi di detta Casa, come si vede dal Breue di Clemente VII.; che certamẽte s'hauerebbe recato à vituperio esserne Custode, se non fosse stata carica riguardeuole.

Non saprei d'onde si muoua l'Auuersario à notare in Contelori vna contraditione, la quale solamẽte è tale in suo sentimento; mentre dal dire, che peruenne poscia il Ius di porre il Castellano della Rocca nella Communità di Cesi, e doppo dica, che Clemẽte VII. concesse la Castellania ad Andrea Centasino, & à Gio. Andrea Cesi, non s'arguisce contraditione alcuna. Poiche Contelori non pretende, che questo Ius di porui il Castellano peruenisse alla Communità immediatamente doppo, che Calisto III. concesse la Castellania à Matteo Geraldini, mà molto tempo doppo, cioè nel tẽpo di Paolo III., il che non inuolge contraditione nel contesto di Contelori, mà si bene nella testa dell'Auuersario piena d'acciecato liuore.

Così ancora vana dee stimarsi la sua illatione, che al Castellano di detta Rocca non fosse soggetta tutta la Terra Arnolfa, mà alcuni luoghi solamente; perche non trouasi, che Porcaria, & altri luoghi di dette Terre giurassero fedeltà al sudetto Castellano, mà che ciò facessero solamente le Ville, e non i luoghi qualificati, al suo dire, delle Terre Arnolfe, come Porcaria, & altri da lui notati. Perche si risponde, che da tanti atti fatti da Castellani di detta Rocca de-

putati da Sommi Pontefici chiaramente si comprende, che tutti coloro delle Terre Arnolfe erano soggetti al Castellano, si come ancora costa da molti atti, ne' quali si asserisce, che à detto Castellano hauerebbono vbbidito quelli, che gli prestauano giuramento nella forma, che l' vbbidiuano gli altri delle Terre Arnolfe, e da mentouati Breui si vede ancora, che li Castellani erano Gouernatori delle dette Terre, il che è contrario à quel che dice, che il Ius de' Castellani si riduceua solamente à riscuotere dalle Ville i loro assegnamenti, perche ancora vi essercitauano giuridittione, che porta seco il gouerno, come habbiamo dimostrato sopra; si come il prestar loro il giuramento nō era necessario, che si facesse da luoghi vbbidienti, come faceuano li luoghi di Magnauacca, & altri, che si danno in Sommario, che haueuano ricusato d' vbbidire, e s' erano dati sotto il gouerno di Spoleti, mentre tornauano all' vbbidiēza del Castellano; onde non è gran cosa, che non si trouino li giuramenti di fedeltà essere stati prestati da Porcaria, e Macerino; e ciò si rende assai probabile, perche essendo questi luoghi vicini, e confinanti à Cesi, poteuano facilmente essere forzati à stare sotto l' vbbidienza de' Castellani della Rocca, il che non era così facile di fare con i luoghi, de' quali si ritrouano i giuramenti di fedeltà, lontani dalla Rocca, & assistiti dalla Città di Spoleti; basta però per prouare, che anco Porcaria, e Macerino luoghi compresi

nelle

nelle Terre Arnolfe fossero soggetti alla detta Rocca, che in detti giuraméti di fedeltà si dica di volere vbbidire al Castellano di detta Rocca, e stare auanti di quello à ragione, tanto nelle cause Ciuili, come nelle Criminali nel modo, che faceuano gli altri luoghi delle Terre Arnolfe. Ne perche nella nota del Canone, che pagauano in Camera le Terre Arnolfe si dica *Pro Rocca secundùm qualitatem Villarum*. S'esclude, che Porcaria, & altri luoghi pretesi qualificati non possano esser compresi sotto il nome di *Ville*, & in conseguenza essere esenti dal Gouerno del Castellano della Rocca; perche all'hora poteuano esser più piccoli, che non sono al presente, e ben s'addattaua loro il nome di Ville, sotto il qual nome non isdegnano esser chiamati Londra, Parigi, e Madrid, doue fanno residenza trè potentissime Corone.

Capitolo III.

Dello Stato della Terra di Cesi.

PAssa l'Auuersario à confutare il terzo §. di questo terzo Capitolo, e condona volontieri lo sbaglo preso circa il numero delle Coppe di grano, e di spelta, che le Terre Arnolfe pagauano al Castellano della Rocca di Cesi; il che non deue recar marauiglia, perche le memorie di detta Terra non furono date in luce dall'Autore, mà d'altri lun-

go tempo doppo la sua morte, ne furono da lui riuedute, per potersi dare senza errore alcuno alle Stampe. Solamente egli fà la sua obiettione circa il Canone solito pagarsi alla Camera, che Contelori ascriue à Cesi, con molta ragione, p esser capo delle Terre Arnolfe, e luogo dominante, conforme i luoghi soggetti, e posti nel distretto di qualche Città si riferiscono sempre ad Vrbem dominantem; e la denominarione si prende à nobiliori.

Confutando adunque l' Auuersario alcuni §. § di questo terzo Capitolo, che in suo sentimēto, e quel, che pretende, non meritano la sua approuatione, vuol hora cimentarsi con l' Achille (così da lui chiamato) del Contelori, e non con altre armi se non delle sue chimere, e senza l' aiuto di qualche Scrittura. Onde quanto il cimento gli riuscirà infelice, lo giudicherà il Lettore assistente alla Zuffa. Egli dall' ordine di Pio II., che i Vicarij, e Gouernatori delle Terre Arnolfe non possano essere de' luoghi vicini p 20. miglia, inferisce il gouerno di dette Terre essere col titolo di Vicario, il che si dice anche da Contelori, & altresì la riduttione dell' istesso Pontefice da Vicariato perpetuo à temporaneo, & annuale con priuarne la Casa Cesi pretesa da lui hauerne il Vicariato perpetuo, ch' è tanto lontano dal Vero (essendo sempre mai stato il dominio delle Terre Arnolfe immediatamēte sotto la Sede Apostolica, come s' è sopra dimostrato) quanto è vicino alle sue inuentioni

at-

attribuirne la cagione all'estintione della detta Casa communemente creduta tale, come si sogna, *per la morte data ad Antonio, & altri di questa famiglia, mentre assisteuano il giorno festiuo di S. Antonio ad una Messa solenne nella Chiesa del detto Santo di quella Terra, e che niun' altro sfuggisse il furor de' Sicarij, se non Pietro suo figlio Bambino ancor nelle fascie occultato dalla nutrice in un cesto con sopraporui quantità competente d' Oliue; e che poscia detto Pietro fosse dalla Madre condotto in Alviano à Liviani strettamente congiunti col Putto, & iui alleuato*. In questo fauoloso racconto dell' Auuersario non hà del verisimile, che il Papa credesse estinta la Casa Cesi senza certificarsi del fatto seguito, conforme si pretende, vicino Roma, e che nel commune errore hauesse priuata la detta Casa del perpetuo Vicariato; e vie più riesce il racconto fauoloso, perche in Cesi, doue sortì il fatto tragico, non ve n'è membria, e pure quanto si uoglia antico, dourebbe conseruarsene trà gli habitanti qualche notitia per la qualità di detto fatto molto atroce, e memorabile; e poi l' Auuersario per acquistar credito al suo racconto, dourebbe fingerlo più verisimile, che anche i Poeti nelle fauole de' loro Poemi hanno per precetto d'Oratio nella Poetica:

Ficta voluptatis causa sint proxima veris.

Occultare vn bambino ancor nelle fascie, in vn cesto con sopraporui quantità d' Oliue era l' istesso, che farlo restare affogato sotto il peso di quelle per la

tenerezza del corpicciuolo : e chì mai furono i Sicarij , ò i Nemici, che gli trucidarono, e la cagione p la quale si mossero à ciò fare, che pure dourebbe accennarla . Il dire ancora , che il Bambino superstite fosse condotto da Liuiani suoi Parenti , è sua asseritiua , si come non si mostra la pretesa Parentela co' Liuiani di quel tẽpo, ancorche alcuno moderno l'habbia scritto senza portarne giustificatione, così ancora fauoloso è il racconto del Ricordati al fogl. 321. della sua Istoria, che il sudetto Antonio hauesse difesa la Patria da Ladislao Rè di Napoli , e che fosse stato fatto prigione da Braccio, con hauer operate molte prodezze ; del che niuna memoria vi è stata mai in Cesi, che dourebbe esserui speciale, non solamente per cagione della difesa , mà anche per ragione di Patria, la quale cõserua sempre mai fresca la memoria de' fatti Illustri, ancorche antichi, de' suoi Patriotti, cedendo à sua gloria hauer dato al Mondo huomini così valorosi ; mà perche niuno autentico Istorico fà mentione di quanto ancora riferisce il Ricordati seguace del Ceccarelli, intorno al fine del sudetto Antonio , volontieri si tralascia, come inuerisimile, e ritrouato capriccioso di chì l'asserisce ; senza esaminar più oltre il rimanente dell' Auuersario intorno il perdono fatto da Paolo in età maggiore à suoi Nemici, stimati da lui tali , non che realmente hauessero operato il preteso trucidamento à bastanza di sopra negato.

Ciò

Ciò che poi egli continua à dire intorno al decreto di Pio, è da saperfi, che Contelori dalla Concessióne di detto Pontefice non pretende la Giuridittione ne' Castelli diruti del Poggio Azzuano, e Castiglione, mà solamente i beni, e questo egli dice, non altro, non estendẽdosi di vantaggio la sudetta concessione, che ne' soli beni. La Giuridittione poi giustamente si pretende per ragione del Dominio, che il Castellano della Rocca di Cesi haueua sopra i mentouati, & altri luoghi delle Terre Arnolfe, e dal pagamento di scudi due mila. Onde Porcaria non può in verun conto pretendere in virtù di detta concessione Giuridittione ne' detti Territorij, ne tampoco il Sig. Duca può in vigor di quella intitolarsi Signor del Poggio Azzuano, come fà ne' suoi Titoli; non mostrandone altra concessione. Che perciò lasci di far le sue marauiglie l' Auuersario, se nello suolazzo dell' Armi si è messo il titolo: *Terra Cæsarum Domina Podij Azzuani, & Castiglionis*; volendo anche ritenere in scriptis il dominio di detto Poggio, che pone il Sig. Duca ne' suoi titoli, senza mostrarne il titolo.

Che Porcaria non debba più godere i beni delli detti Castelli Poggio Azzuano, e Castiglione, doppo la separatione, che fù fatta di quelli da luoghi delle Terre Arnolfe, non si dice da Contelori, come veghiando si sogna l'Auuersario. Solamente egli disse, che Porcaria non hauendo mai hauuta giuridittione nel Poggio, e Castiglione, ne meno l' hà acquistata

in

in virtù della concessione di Pio, mà sempre è rimasta in Cesi, com' era prima di detta concessione, e quì cade in acconcio la dottrina di Baldo allegata da lui, che la Giuriditione mai si presume conceduta, se indiuidualmente non si esprime. Pio II. concedette i beni solamente senza altra indiuiduale espressione della Giuridittione; dunque, &c.

Non dourebbe all' Auersario sembrar strano, che la Terra di Cesi mandasse Pier dõato di Pietro Aquitano, e Pernicola de Filijs ambidue da Cesi à raccomandarsi, e stabilire alcuni capitoli con la Citta di Spoleti, quando se gl' indica l' Istrumẽto della Procura: niente di meno perche vegga, che Pierdonato, Angelo, Cesare, e Bartolomeo erano da Cesi, e la riconosceuano per loro Patria, si registrano in Sõmario [*b*] due istrumenti esistenti nell' Archiuio di Cesi Protocollo di Francesco Conti notario di quel luogo sotto li 8. di Gennaro, & 29. di Febraro del 1495. doue chiaramẽte si vede, che i sudetti di Casa Cesi non solamente riconosceuano Cesi per loro Patria, denominandosi in detti Istrumenti assieme con molti altri di quel luogo, Omnes de Cesijs, mà ancora la carica di Procuratore esercitata da Pierdonato, come tale da Cesi. Onde non hà punto di verità, che i Cesj cento anni prima doppo il preteso trucidamento, non riconoscessero più per Patria la detta Terra, anzi dall' Istrumento, nel quale costa il giuramento di fedeltà prestato à Gio: Giacomo Cesi da

Pri-

Prisciano Argenti, e da altre scritture si conuince, che il sudetto Gio: Giacomo habitaua in Cesi, e la riconosceua per Patria, come si dirà appresso mentre si mostrerà l'incolato. Il dire poi, che Pierdonati, e gli altri trè fratelli siano del ramo di Bartolomeo Vescouo di Narni vscito da detta famiglia per trauerso, è mera inuentione di chi l'asserisce. Perche come si vede dall' Albero di detta Casa, stampato dal Petti, i mentouati fratelli furono i capi di tutte le Case; che poi acquistarono in Roma tanti nobili titoli, trà cui hà il presente di Duca d'Acquasparta; e Bartolomeo Vescouo non hebbe dalla sua discendenza naturale persone di tal nome, come ancora si vede dall' Albero sopradetto.

Contelori quando dice, che Clemente VII. à 9. di Nouembre del 1525. concedette il gouerno della Terra di Cesi à Paolo Medici da Cesi, parla del Card: che l'Auuersario dice essere stato creato da Leone X. nella promotione del primo di Luglio del 1517. detta Massima per la creatione di 31. Card: e detto Card. è da Cesi, e di Casa Medici. Che sia da Cesi si proua dal Breue di Clemente, nel quale gli concede il gouerno, e da' sopracitati Istrumenti, e da altri esistenti nell' Archiuio di Cesi rogati da Frãcesco Conti sotto li 12 Febraro 1491. fol. 80. con le seguenti parole: *Dat. in Castro Cæsarum in domo Nobilis viri Petri Donati de Aquitanis de Castro Cæsarum* li 13. Febraro del medesimo anno. *Dat. in Castro Cæsarum-*

ſarum in domo nobilis viri Petri Donati de Aquitanis de eodem loco li 16. Aprile del medeſimo anno. *Dat. in Caſtro Cæſarum in domo nobilis viri Pier Donati de Aquitanis de eodem loco*. e li 10. di Marzo del detto anno. *Dat. in domo Nobilis viri Pier Donati de Aquitanis de Ceſis*, dal che ſi vede, che è il medeſimo, dire de Ceſis, e de Caſtro Cæſarum, mentre dal Notaro nell'iſteſſo anno s'vſa e chiama Pier Donato de Caſtro Cæſarum, e de Ceſis, e de eodem loco, e piu ſpecialmente ſi vede dalla memoria ſeguente eſiſtente nella Cancellaria di Ceſi. *In nom. Domini Amen* 1524. *Die* 13. *menſis Iunij. Quì in queſto libro fò mentione Io Franceſcho Aquitano da Ceſe al preſente Eſattore della decima deputato per Monſig. Reuerendiß. Card. Armellini per M. Antonio Galera Commiſſ. Gen. di detta Decima impoſta da Papa Adriano 6.* data a fol. 101. ſi dice *Reu. Card. da Ceſe hà la Canonica di Monte Caſtello frutto dell'anno* 1529. *ſome de grano* 145. *e da l'eſentione hà la Camera Apoſtolica, ſpediſce per la Communità di Ceſi dal pagamento del ſale, e altri peſi*; doue ſi legge eſſerſi moſſo dalla relatione del Cardinale Paolo da Ceſi. *ſed etiã Rme. in Chriſto Patris & D. D. Pauli S. Euſtachij Diaconi Cardinalis de Ceſis conterranei veſtri. Datum Romæ in Cam. Apo. die 9. Mai* 1530. *Pontif. Clementis Papæ 7. Anno 7.* Che ſia di Caſa Medici ſi proua ancora dal Breue di Clemente VII. col quale conferma vn decreto della Communità di Terni, nel quale ſi ordina, che contra li Ceſani, che

com-

comprano robba in credenza à Terni non si faccia-no represaglie, e si dà sotto il seguente Sommario, e da vn' altro Istrumento, nel quale li 18. Febraro del 1537. Antonio di Pietro Martani da Spoleto costituisce suoi Procuratori Battista Mattielli da Collescipoli, e Masientio Barnabei da Porcaria à vendere vn pezzo di Terra posto nel Territorio di Cesi in vocabolo la Moglia, confinanti i beni degli Eredi d'Angelo Equitano Medici de Cesis, e detto Istrumento fù rogato per mano di Nicolangelo Modio Not. di Cesi, e questo Paolo Cardinale Medici fù Gouernatore, non Padrone di Cesi, come si vede dal sudetto Breue, che si registra in sommario [1] dal quale si vede, che gli fù dato in Gouerno per vn' anno, e da poi a beneplacito del Papa, e non in Vicariato per ricompensa, si come pretende l' Auuersario, il quale di suo capriccio ancor dice, che *Clemente concedesse a Gio: Giacomo Fratello di Paolo Cardinale le Terre Arnolfe erette in Contea con peso di offerire per segno del feudo vn Scettro di argento di valor di sei ducati di Camera ogn' anno, e che da quel tempo in qua i Signori di Casa Cesi habbiano portato il Titolo di Conti delle Terre Arnolfe*. Tutte inuentioni, e sogni, non mostrandosi la pretesa concessione, ne meno l' offerta del lo Scettro d' argento, il che costarebbe facilmente da' libri della Camera.

E poi che necessità vi era di questa nuoua concessione, se di sopra l'Auuersario dà per concedute centina-

tinara d'anni primā dette Terre per priuilegio di Federigo Imperatore a Carsilio, ò à Ricardo, ò per Breue di Bonifacio ad Andrea? E se la concessione è seguita per Breue di Clemente VII. perche dice il Petti nell' Albero di detta Casa. *Angelus Cæsius Secundus Comes Arnulphiæ anno* 1240. Se il Titolo di Conte delle Terre Arnolfe si pretende hauuto da Clemente sudetto 300. anni doppo? In somma questa materia quanto più si tratta, tanto più si fà manifesta la contraditione de' Scrittori, argomento euidente, che il negotio *habet esse obiectiuum tantum in intellectu*, cōe dicono i Filosofi dell' ente di ragione.

Ora passi uno à prouare, che Gio: Giacomo Cesi habitasse nella Terra di Cesi l'anno 1535., e non con altre proue se non con le nostre solite degli Istrumenti, li quali secondo i Leggisti fanno grado di proue prouate. Sotto li 28. Aprile del detto anno Prisciano Argenti da Cesi giura fedeltà al sudetto Gio: Giacomo mui presente, come da Istrumento rogato da Fabio Arca da Narni Commissario all'ora della detta Terra di Cesi, e detto Istrumento è registrato in vn Conseglio fatto il detto anno nella Terra sudetta con queste parole: *Priscianus Argenti de Cæsis constitutus coram Illustriss. D. Ioanne Iacobo de Cæsis iurauit ad Sancta Dei Euangelia corporaliter manu tactis scripturis in manibus mei Notarij infrascripti &c. Actum in Terra Cæsarum in Domo D. Chiappini de Cæsis, in qua ad præsens habitat præfatus Ioannes Iacobus in sa-*

in fata Magna dictæ Domus iuxtà suos fines &c.

E detto Conseglio fù anche fatto per altri emergenti dicendosi in quello: *Quibus causis fuit factus tumultus in Populo, & D. Ioannes Iacobus aufugit, & quia Claues dictæ Terræ retinebat apùd se continue contra voluntatem ipsius Communitatis cum maximo hominum, & personarum detrimento &c.* E'ancora notato in detto Istrumēto *Ioannes Bernardini unus ex Prioribus, Hieronymus ser Bernardini, Nicola Erasmi, & Petrus Piermarini isti vulnerauerunt D. Ioannem Iacobum D. Angeli de Aquitanis de Cæsis.*

Si proua in oltre l'incolato in Cesi del sudetto Gio. Giacomo da varij precetti fatti à diuersi di Cesi per suo ordine, e commissione, come appunto è il seguente rogato d i Ser Pietro di Girolamo all'hora Commissario di detta Terra con queste parole: *Die 30. Ianuarij 1535. de Commiss. Illustriss. D. Iacobi fuit mandatum per me Ser Petrum. Hieronymi Commissarium Terræ Cæsarum Bartholomeo Sapoio, vt sub pæna scutorum decem debeat mihi commodare vnū par linteaminis, qui recusauit, & dixit non habere, præsente Angelo Socorelli.* Il medesimo precetto sotto l'istesso giorno nella sudetta forma fù fatto ad altri, come si vede dal libro degli atti di detto anno esistente nella Cancellaria della sudetta Terra. Onde resta chiaramente prouato l'incolato già detto.

Inquanto al prezzo, che fù venduta Acquasparta, ben si vede, che siamo d'accordo ne' sei mila scudi,

scudi, solamente Contelori prese sbaglio nel prezzo di Porcaria venduta per altri due mila, e cinquecento ducati di Camera, che lascia di dire; il che sarà facilmente prouenuto, anche per mancanza di chi hà messo alle Stampe le notitie di Contelori, non hauendo bene rincontrato il sudetto prezzo.

La consideratione, che fà l'Auuersario circa la breuità del tempo, che durò l'esentione di Cesi à non esser sottoposto ad alcuno, non è contra l'instituto di Contelori, il quale istoricamente riferisce le memorie della Terra di Cesi, e tutto ciò che di essa costa dà Istrumenti, e Breui Pontificij. Chì dunque concedesse la sudetta esentione, per sodisfare all'Auuersario, si dice, che il primo d'Aprile 1547. Cesi, e gli altri delle Terre Arnolfe ottennero di non potere essere alienate, come dal Breue di Paolo III. che si dà in Sommar. che poi da Giulio III. sotto li 15. Luglio 1550. fù confirmato. Si che in detti tempi li Cesi non erano Padroni delle Terre Arnolfe, come si pretende. E da vn' altro Breue del medesimo Giulio sotto li 30. Maggio 1552. apparisce la sommissione di Cesi alla Città di Spoleti, doue sono ancora inseriti i Capitoli fatti per detta Sommissione.

L'hauer nominato Contelori nelle sue memorie il Cardinale Caetano, Prete del Titolo di S. Eustachio, quantunque detta Chiesa sia Diaconia, non è suo capriccio; poiche con titolo di Cardinale Prete di S. Eusta-

S. Eustachio si nomina in vna Speditione fatta in persona di Propertio Cornetano da Ferentillo li 25. Agosto 1565. data in Sermoneta l'anno 6. del Pontificato di Pio IV. deputandolo Luogotenēte ciuile, e criminale della Terra di Cesi per altri sei mesi; e fià tanto à suo beneplacito, esibita in Cancellaria di detta Terra li 5. Settembre del sudetto anno, e puole essere errore di Stampa, che però non deue di questo l'Auuersario far tanto schiamazzo, come errore di penna.

Capitolo IIII.

Delle Terre Arnolfe.

ANcorche ne' precedenti Capitoli si sia bastantemente mostrato, che Cesi fosse capo delle Terre Arnolfe, e come tale vi risedesse il Vicario, secondo il Breue di Pio V. di sopra allegato; pure per maggior proua si riferiscono in sommario alcuni precetti, che fanno i Gouernatori di Cesi, e Terre Arnolfe. Di queste, e simiglianti notitie dourebbe l'Auuersario esser inteso, e non attendere solamente à lacerar Contelori per lo più nelle minutie delle cose, tralasciando la sostanza delle Scritture da lui riferite; e se mai meritasse perdono, perche si fatte notitie non così facilmente poteuano essergli manifeste; all'incontro è degno di gastigo, che trascura memorie assai volgari, e tutti-

tutti communi, come appunto sono le Bolle Pontificie, si riferiscono in sommario alcune, e specialmente quella d'Alessandro VI. sotto li 29. Aprile del 1502. citata da Contelori, con la quale il sudetto Pontefice concede il Gouerno di Cesi, & altri luoghi delle Terre Arnolfe à Chierici della Cammera raccontandosi iui le guerre, e gl'incendij seguiti trà Spoleti, e Terni per cagione delle dette Terre, che si dà in Sommario, e diffusamente parla di ciò l'Angeloni nell'Istoria di Terni cauata da vn' antico manoscritto, che si conserua nell'Archiuio di quella Città. Mà dubito, che l'Auuersario vsi vna conniuenza industriosa circa il mostrarsi ignorante di queste notitie; perche dalla Bolla sudetta, e d'altre di sopra riferite, come ancora dal Contelori nelle dette memorie, si proua che le Terre Arnolfe ab immemorabili siano state sotto l'immediato dominio della Santa Sede, e non come senza ragione pretende in alcun tempo sotto la Casa Cesi.

Che il Castello del Poggio Azzuano fosse raccomandato alla Città di Todi volontariamente, ò forzatamente non saprei rintracciarne la verità, ancorche l'Auuersario riferisca l'offerta d'vn Palio di valore di 4. fiorini nell'anno 1398. sò bene, che come luogo delle Terre Arnolfe l'anno 1366. fù inibito da Vrbano V. che il Poggio Azzuano, Fiorenzola, e Messenano non mandassero i premij delle gioštre, ò sia i Palij alla sudetta Città di Todi, come si vede-

si vede nel libro primo delle lettere di detto Pontefice, appresso l'Archiuio Vaticano.

Il pio, e giusto motiuo di Pio II. circa la concessione de' beni de' Castelli diruti del Poggio, e Castiglione alle Terre Arnolfe, fù ritrouato dal Papa sudetto à fine di togliere le dette Terre dalle molestie, & offese, che patiuano per cagione di detti beni, & acciòche quietamente viuessero, come chiaramente lo dimostrano le seguenti parole del suo Breue esistente nell' Archiuio Vaticano. *Postremè cum intelligamus varias offensiones vobis inferri in Territorijs Castrorum Podij, & Castilionis, quæ diruta esse dicuntur, vt quietiùs, & sine ijs offensionibus viuatis omnia, & singula bona communia dictorum Castrorum; sinè tamen præiudicio tertij, vobis concedimus, & per præsentes largimur.*

Seguendo in tanto Contelori l'ordine propostosi nelle sue Memorie riferisce con quella douuta breuità, e per quanto fù noto à lui il laudo fatto dagli Arbitri per comporre le discordie nate frà le Terre di Cesi, e di S. Gemini sopra i confini del Poggio, e conchiude istoricamente, che la Communità di Cesi non volle accettarlo, tanto più che vi erano nominate le Terre Arnolfe, le quali non haueuano alcun' interesse sopra la Giuridittione del Poggio. Qui l'Auuersario prende così fortemente a cicalare questo modo di riferire detto laudo, che se hauesse tutta nel forame del Ceruello l' arte Istorica del

 Masca-

Maſcardi, non entrarebbe certamente à diſcorere con tanta franchezza del modo di ſcriuere Iſtorie; E perche Contelori non riferiſce intieramente, e di parola à parola detto laudo, vuole che malamente ſi conuenga il titolo di Memorie Iſtoriche al ſuo Libro, mà che più toſto doueuà intitolarlo Ragione della Terra di Ceſi, e c'habbia commeſſo vn ſacrilegio contro le leggi ſacroſante del vero. Or veda in che freneſia è entrato queſt' huomo, mà per toglieregli queſta veemente apprenſione, che baſtarebbe creſcendogli, farlo nauigare in Anticira, volontieri intraprendo la briga à renderlo del tutto capace, e conuinto. Contelori, come s'è detto nel proemio di queſt' Antiriſpoſta, notò per ſua eruditione tutte quelle coſe, che vide, & oſſeruò in diuerſi tempi nel concernente la Terra di Ceſi; queſta raccolta di coſe da lui notate, ſtimata degna di ſtampa, perche non periſſe, giudicò opportunamente, chi la diede in luce, darle anche titolo di Memorie Iſtoriche, non eſſendo altro in fatti, che memorie di quella Terra, ò conſeruate trà gli habitanti per lunga ſerie d'anni, ò cauate da publiche ſcritture, e Breui Pontificij, conforme da quanto s'è detto, chiaramente ſi comprende. Hauendo dunque Contelori hauuto notitia del mentouato Laudo nella maniera da lui riferito, non era obligato ad altro, ne le rigoroſe leggi dell'Iſtoria vogliono, che le ſcritture, che ſi allegano, ſi riferiſcano intieramente,

mà

mà rintracciare la verità del racconto, quanto sia possibile.

Che poi l'Auuersario voglia assumersi le parti di Giudice per giudicare col detto laudo, se Cesi habbia ragione ò nò, mi pare, che per questo capo Contelori non fosse obligato à stenderlo intieramente, conforme sona, tanto più che non sapendosi chi gli habbia dato tal giuridittione, la quale ne meno può competerli, per esser di Porcaria, non fù stimato necessario osseruare in ciò la tela giudiciaria con produrre publici istrumenti, & altre scritture necessarie, che l'Auuersario promette di portare nella sua risposta, che in tutto in vltimo si riducano à questo solo laudo, senza portar ne meno le procure de' luoghi interessati mentouate nel sudetto laudo, le quali sono necessarie per vedere le facoltà, che i deputati de' sudetti luoghi haueuano dalle loro Communità di compromettere, maggiormente, che il termine di sei mesi assegnato à gli Arbitri per decidere, era spirato, nel quale caso dee vedersi, se haueuano facoltà di prorogare il detto termine per vn' altro mese e mezzo, come si pretende, hauendo in ciò luogo quell' aurea dottrina di Bartolo communemente seguita nella *l. qui fundum ff. de vsucap. pro emptor.* che colui, il quale contrae col Procuratore senza vederne il mandato, sempre è in mala fede; onde non mostrandosi i sudetti mandati di procure, il laudo resta senza vigo-

di laudare à sudetti, e l' istessa Terra di Porcaria non l' hà accettato, anzi riclamato da quello, come confessa l' Auuersario, auanti del quale, quando sarà veramente costituito Giudice di detta causa, si deduranno le ragioni della Terra di Cesi, & ora, che fà le Parti di Procuratore della Communità di S. Gemini, potrà riferire le ragioni di quella, le quali poteua tralasciare nella sua risposta, per non giouare punto à Porcaria sua Patria, le cui ragioni si protesta difendere nella sua risposta, e mi pare, che l'habbia pregiudicata, ammettendo, che quei di S. Gemini possono pascolare in vna portione del Territorio del Poggio, nella quale è compresa la possessione della Naia spettante al Sig. Duca. Si che lasci di querelare di vantaggio Contelori, perche non hà riferito intieramente il preteso laudo; mà lo stimi degno di commendatione in non hauer portato vna scrittura di niun valore, qual' è il sudetto Laudo, bastando d'hauerlo accennato con dire, che dalla Communità di Cesi non fù accettato.

Quì desiderarei che il lettore riflettesse sù la risposta dell' Auuersario fabricata a guisa de' Castelli in aria senza fondamento di scrittura alcuna, la doue Cõtelori hà cauate le sue memorie da publici Istrumẽti, Breui Apoostolici, come s'è mostrato di sopra, p loche merita, che se gli presti fede in ogni cosa che dice, anche dall'Auuersario istesso, il quale interpretando sẽpre ogni cosa in mala parte attribuisce ora à liuore il

dire, che la Communità di Ceſi s'opponeſſe à Romolo nel tentar queſti di prendere il poſſeſſo del Poggio, il che è verisſimo, perche l'oppoſitione fù fatta anche in Roma dalla ſudetta Communità, come ſi moſtra dagli atti fatti ad iſtanza di Romolo, il quale riconoſcendo la Communità di Ceſi per Padrona della Giuridittione del Poggio Azzuano, mentre volle dare eſſecutione al Breue di Giulio III. citò in Camera ſolamente la detta Communità di Ceſi, e non Porcaria, ò altre delle Terre Arnolfe, come ſi vede dalla citatione li 18. Gennaro 1552. per gli atti di Girolamo di Tarano Notaro di Camera. Argomento euidente, che Ceſi era Padrona del Poggio Azzuano, qual dominio dal Sig. Duca ſucceſſore di Romolo non può contradirſi in conto veruno.

E che per impedire il preteſo poſſeſſo gli habitanti di Ceſi gettaſſero via la calce fatta condurre da Romolo, per rifare il Poggio, poteua ben eſſere noto à Contelori come coſa ſucceſſa 40. anni prima della ſua naſcita, & inteſa da lui raccontare da perſone viuenti in tempo, che fù buttata via, e forſe da qualcheduno, che ſi trouò preſente nel fatto.

Il dire che non è poſſibile, che Romolo voleſſe intraprendere la riſtauratione del Poggio Azzuano per eſſer 150. anni prima ſtato diſtrutto, e che dà deſcendenti degli habitatori di quelli ſi fuſſe perduto la memoria, e l'affetto di quella Patria, e che poſſe-

possedendo Acquasparta, e Porcaria, luoghi Ciuili, non haueua bisogno di rifare vn Castello diruto; mi pare vn argomento assai sciocco. Perche vediamo à nostri tempi rifarsi Castelli distrutti da molto piu lungo tempo, e da Personaggi, che ne posseggono più, che non n'hueua Romolo, come del Castello de' Sauelli & altri &c. E Romolo intraprendeua la ristauratione d'vn' Castello vicino àgli altri suoi, con honoreuolezza, & vtile di sua Casa.

Et è tanto vero il possesso, che gode la Communità di Cesi di esercitare giuridittione nel Territorio del Poggio & Eremita, che da Monsig. Illustriss. Manfroni per far purgare alcuni attentati commessi dalla Communità, e Corte di Porcaria in dispreggio della pendenza della causa in Camera auanti di se, sotto li 14. Decembre 1677. diede il mandato dè manutenendo alla Communità di Cesi in possesso di esercitar giuridittione in detti luoghi *priuatiuè quo ad omnes alios*, & in vigore di quello ne pigliò il possesso, come dall' istrumento rogato da Cherubino Spada Notaro da Cesi sotto li 18. Decembre del sudetto anno.

Che poi l'Auuersario s'assuma la briga di registrare nella sua risposta gli atti giuridittionali fatti da' Duchi d'Aquasparta nel Poggio Azzuano; ciò poco importa; essendo tutti atti violenti, e clandestini, che niente pregiudicano, non mostrandosi alcuno giusto titolo, particolarmente in pregiudicio

della

della Santa Sede, venendo ogni prescrittione interrotta dalla Bolla in *Cæna Domini*, e di tanti atti più antichi esercitati da Castellani di Cesi nelle Terre Arnolfe, come Gouernatori della medesima Sede Apostolica.

E che gran cosa è l'hauerci i Signori di Casa Cesi vsurpato questo preteso Ius di esercitar atti di giuridittione nel detto Poggio, rispetto la lor potenza, alla quale non poteuano i Cesani con forza vguale resistere, e per hauer altre volte prouato il danno, e guasto de' Terrannani, Tedeschi, & altri; che però erano costretti andar raminghi fuor della lor Patria, come si vede da' Breui del B. Pio V. Alesandro VI. sto, di Clemente VII., che si danno in Sommario. E poi si sanno le insolenze fatte da detta Casa dentro Cesi medesimo, che non sò con qual titolo si fecero giurare vassallaggio da Prisciano Argenti da Cesi per farsi Padroni di detta Terra, e come tali faceuano far precetti per mezzo de Commissarij, come s'è dimostrato sopra in occasione di prouare il loro incolato in Cesi. E questo dominio assoluto, che da loro si pretendeua in luogo del gouerno, che n'haueua il Cardinale Paolo, fù altresì tentato sotto Giulio III. l'anno 1551. come si può comprendere da vna lettera della Città di Spoleti in risposta d'vna della Communità di Cesi, la quale per mantenere la sua libertà, era ricorsa alla prottettione, & aiuto di detta Città con mandarui à

tal

tal effetto ser Todino de Cesi, quale come Procuratore e sindico constituito li 6. Aprile 1552. da quella Communità, stabilì alcuni capitoli per mezzo di Giouanni Bartolomeo Luparino sindico speciale deputato da detta Città, come si vede dall' istromento insolidum da ser Bernardino Lioncilli Cancelliere di Spoleti, e da Carisio Spada da Cesi li 26. Aprile 1552. registrato nella conferma, che Giulio III. fà delli detti Capitoli li 30. Maggio del detto Anno, esistente nell' Archiuio Vaticano frà gli Breui scielti di detto Pontefice, e nella Cancellaria di Cesi, che si dà in Som. [K]. Tāto più, che questa Casa, ne' tempi, che si pretende di hauer esercitati questi atti di giuridittione hà hauuto Cardinali, Gouernatori di Cesi, Chierici di Camera, e Prencipi, à quali non poteua resistere virilmente la Communità di Cesi, che forse poteua ingannarsi con credere, che alli Signori di Porcaria fosse lecito di essercitare detti atti, stante la communione, che Porcaria haueua con Cesi nelli beni del Poggio Azzuano donati alle Communità delle Terre Arnolfe da Pio II. nella quale non è compresa la giuridittione come confessa l' Auuersario, che restò alla Terra di Cesi, come era prima di detta concessione, che s'è prouato di sopra.

Capitolo V.
Delle Chiese.

Stima l' Auuersario degno di lode lo studio di Contelori nel riferire in questo quinto capitolo le notitie sacre della Terra di Cesi; mà se vna tale commendatione prouenga da candidezza d'animo, ò pure da liuore, come in tutta la sua risposta hà dimostrato, si lascia alla considerationе del lettore. Pretende egli, che la Casa Cesi sia stata fondatrice di due Chiese principali di detta Terra, cioè di quella sotto il titolo di S. Antonio, e dell'altra sotto il titolo di S. Andrea, e comminciando da questa seconda, ne vuole attribuire a detta Casa l' edificatione, essendoui sopra la porta questa iscrittione. *Hoc opus iussit fieri Anno Domini M C L X. tempore Friderici Imperatoris VI. Kalendas Maij*, & ancora perche in vn trauertino d' vno stipite della porta sudetta vi si scorge vna Claua.

Che questo Carsilio non sia stato di Casa Cesi, già s' è detto di sopra, ne con alcuna autentica scrittura si proua; solamente il Iacobonio, il Ricordati, e il Bzouio scrittori sospetti in questa causa, come ancora s'è dimostrato, riferiscono questa inuentione del Ceccarelli, il quale metteua i nomi della Casata, doue non erano, con annouerarli à quelle famiglie, che gli pareua, e per dimostrare ancora la discendenza di Casa Cesi da Ercole, e d' altri fauolosi

uolosi semidei, l'attribuisce la sudetta Claua per sua antica impresa; ne prima del Ceccarelli vi è autentico scrittore, che parli di ciò, ma egli, inuentore di menzogne, trouando la materia disposta in questo Carsilio, che non haueua cognome, gli diede quello di Cesi, e per la Claua scolpita in vn trauertino di detta porta, dice essere discendente da Ercole, che dal tempo suo in quà fù poi messa nella impresa di detta Casa, quando ben si vede, che detto trauertino è piu antico della porta, e prima era stato ad' vn' altra fabrica antica, di doue preso, fù poi posto per vno degli stipiti di detta porta, e per accidente vi si trouò scolpita vna Claua, la quale non può ascriuersi con verità al fondatore; perche ocularmente si vede, che il lauoro del trauertino è piu antico di detta Chiesa, e ciò si rende chiaro, e manifesto da tre altre pietre, nelle quali sono scolpite targhe, & arme in haste, due delle quali seruono per stipite dell' altra porta, e si vede, che sono pietre antiche Romane fatte per vso di altra fabrica più antica, poste iui senza ordine, ò proportione di Architettura.

Scorgendosi ancora nella iscrittione sudetta il nome di Federigo all'hora regnante, pretende altresi l'Auuersario, che ciò fù da Carsilio messo per contrasegno di ossequio, e di partialità, che professaua all' Imperatore sudetto, al cui seruitio posciainuiò Riccardo suo Nipote, che fù Cameriero di

di Federigo II., e per proua di questo riferisce vn diploma, che il detto Federigo II. fece a Benedetto Conti nobile Romano l'anno 1220. nel quale fù presente Riccardo con l'espressione del titolo di Camerario dell' Imperatore con nominarlo Aquitano dè Vmbria. Questo diploma, che dice l'Auuersario, si desiderarebbe vedere, perche non si crede, che vi possa essere, mentre nell' arbore della Genealogia della Casa Conti data in luce da Monsignor Contelori in Roma l'anno 1650. non si legge, che vi sia stato dell' anno 1220. ne doppo, persona, che si chiamasse Benedetto, e che fosse Signore di Veroli, che se pur fosse vero, haurebbe special luogo in detta genealogia. S'aggiunge ancora che essendo il cognome di Casa Cesi al dir dell' Auuersario istesso à car. 6. della sua risposta, prima Cesi, che Aquitano, haurebbe detto nel diploma *Riccardo Cesio Aquitano dè Vmbria Camerario*, non essendoui detto cognome di Cesi, ancorche il diploma accennato vi fosse.

Si rende in oltre assai manifesto, che il sudetto non sia stato di Casa Cesi; perche nell' Albero di questa Casa fatto dipingere da Federigo Cesi creato Cardinale da Paolo III. l'anno 1544. per mano di Federigo Zuccaro famoso Pittore nel Palazzo fabricato dal detto Cardinale nella Villa d'Arezzo, luogo delle Terre Arnolfe, hoggi posseduto dalli Benedetti da Spoleti, non vi è veruno, che si chiami Car-

silio

filio, ancorche dal Petti, il quale fece vn' Albero di questa Casa a suo modo senza alcuna proua, si ponga Carsilio sei generationi auanti Andrea Padre di Antonio, ch' è il primo in detto Albero dipinto dal Zuccaro, estendendo l'Albero sudetto à dodeci generationi di più; & il Cardinale non haurebbe tralasciato di farui porre queste generationi, se vi fossero state, per lo splendore, che li Personaggi notati dal Petti haurebbono apportato alla detta Casa, essendoui fra quelli Papa Siluestro II., vn B. Pietro, & altre persone riguardeuoli.

L'altra Chiesa sotto il titolo di S. Antonio, che si pretende ancora edificata dalla sudetta Casa, nõ hà altro fondamento di proua, che il Tossignani nell'istoria serafica Tudertina fol. 254. & il Ricordati nel luogo citato, i quali dicono, che il volgo si mosse a dire, che sia stata edificata dalla famiglia *Aquitana nunc Cæsia*, perche nella volta vi si veggono l'armi del Cardinale Cesi; il che è riprouato da Contelori, non essendo possibile, che il Cardinale, di cui è l'arma, habbia edificata detta Chiesa, perche cento anni prima, che il sudetto Cardinale fosse promosso alla Porpora, era stata la sudetta Chiesa edificata, come si raccoglie dalla Bolla di Bonifacio IX. allegata da Contelori, che si dà in Sommario [A]. Può si bene il Cardinale Paolo hauer fatto fare l'Altare maggiore, nel cui arco ancora hoggi vi si scorge la sua arma, non essendo al-

trimenti

trimente vero, che siano state leuate l'armi, & altri contrasegni antichi, come suppone l'Auuersario.

Ora veniamo alla Chiesa, che più si contrauerte, secondo l'Auuersario istesso, fabricata nella giuriditione di Cesi. Contelori descriuendo questo luogo dice: *Nel piano d'vn' alto monte degl' Appennini, lontano da Cesi da due in trè miglia, cominciò S. Francesco d'Assisi a fabricarui vna casetta, o capanna con legna, e frasche*. Quì l'Auuersario espone le sue querele, stimando à suo sentimento essersi commesso vn' errore di Geografia, con dire, che il Conuento, e Chiesa dell'Eremita siano situate ne' monti Appennini, e quantunque Contelori non l'asserisca, mà solamente riferisce il Gonzaga; nondimeno hauendo egli di sopra affermato, che la Terra di Cesi, è posta alle radici de' detti monti, per proua di ciò, si porta l'autorità di Strabone nel 5. libro della sua Geografia, doue pone Carsoli, Narni, Otricoli, Beuagna, frà li monti Appennini nella via Flaminia, conforme dalle sue proprie parole riferite di sopra in occasione di prouare, che Carsoli in tempo de' Romani, era in piedi. Essendo dunque le suderte Città, e particolarmente Otricoli luogo distante dalli monti Appennini quindeci miglia più di Carsoli frà li monti Appennini, perche non potrà dirsi, che alle radici di detti monti, le quali non è gran fatto, che si stendano per 18. miglia rispetto alla loro gran-

dezza

dezza, vi siano situati Cesi, e l'Eremita cōfinanti con Carsoli, e lontani da mentouati monti, come vuole l'Auuersario nella sudetta distanza. L'ostentatione geografica, che si studia di fare intorno questo, è di suo capriccio, non che sia da Geografi il luogo così distinto, com' egli lo descriue.

Inquanto alla denominatione dell'Eremita è mera inuentione il dire, che sia detta Cesia dal nome di chi la fabricò, & egli medesimo non approua tal denominatione, perche fù quella primieramente fatta da S. Francesco, & ridotta poi in forma di Conuento dal B. Paoluccio Trinci, con le limosine de' fedeli, come anche lo confessa nel foglio 154., e seguente della sua risposta, e più certamente da quel, che ne scriue il sudetto Gonzaga dell' origine della Religione Francescana nella II. parte Prouincia di S. Francesco capit. 39. fogl. 169. con queste parole. *De Conuentu B. Mariæ in deserto Cæsiensi. Prominet in Cæsiensi deserto* (nota questa parola Cęsiēsi deserto) *, elatus quidem, atque asperrimus mons, quem quod agendæ pænitentiæ, atque Diuinorum misteriorū cōtemplationi maximè deseruiret, Seraph. S. Fran. frequentare solitus erat, humilique casa ex arborum ramis constructa contra frigoris inclementiam exornauit. Hanc igitur B. Paulutius Fulginas tanquàm Tyronibus educandis fratribus, Religiosisque instruendis omninò accomodatam in B. Patris gratiam ex eleemosinis, undequaque acquisitis anno à partu Virginis* 1355 *in iustum*

ſtum Conuentum promouit, atque lætabundè Dei Genitricis Mariæ Annunciationi dicauit. E parlando il medeſimo Autore del B. Franceſco da Pauia, mentre era Guardiano in detto Conuento dell' Eremita nel Capit. 9. della II. parte à fogl. 161. così dice. *Agebat ſemel inſignis hic Pater Caſieſis Eremitorij guardianiam,* chiamandolo Romitorio di Ceſi. Il Toſſignano ancora deſcriuendo queſto luogo nella Iſtoria ſerafica libro II. Cuſtodia Tudertina fogl. 303. così ſcriue: *Locus Annunciationis B. Mariæ in deſerto Caſienſi, vbi eſt mons aſperrimus contemplationi maximè idoneus, vbi S. Franciſcus aliquando habitauit, humiliq; caſa ex arborum ramis conſtructa contra rigorem aeris, ac frigoris inclementiam, habitauit Paulutius Fulginas cum fratribus, quaſi cum Tyronibus educandis, religioſiſque inſtruendis, conſtructus eſt locus anno 1355.* E queſto Autore nel deſcriuere i Conuenti, de' quali egli parla nella ſua Iſtoria, nomina i Fondatori di quelli, e tal volta i benefattori, come appunto parlando del Conuento di S. Maria del Piano di Narni, il quale era ſtato beneficato da Angelo Ceſi, in memoria del beneficio, ne fà eſpreſſione ſpeciale, & il Gonzaga nella II. parte dell' Iſtoria ſerafica Conuento 19. fogl. 164. attribuiſce al ſudetto Angelo l' edificatione del mentouato Conuento di Narni. Argomento euidente, che ſe l' Eremita foſſe ſtato edificato da altri, che da S. Franceſco, e poi ridotto in Conuento dal B. Pauoluccio, l'hauerebbero gli

al-

allegati Autori detto, nella maniera che parlando essi del Conuento di Narni, ne chiamano Angelo Cesi non meno Benefattore, che Fondatore. Onde resta chiaro, che l'edificatione dell'Eremita si deue à S. Francesco, & al B. Pauoluccio, e non ad Andrea Cesi, come altri si sognano, di cui non v'è memoria appresso gli Scrittori sudetti.

Che l'Eremita sia situata nel deserto di Cesi, oltre gli Autori sopra citati, l'afferma il Iacobilli nella vita del B. Pauoluccio Trinci al c. x. con le seguenti parole: *Indi esso Beato poco doppo la sopra nominata concessione hebbe l'Eremitorio della Nuntiata nel deserto di Cesi, oue egli andò ad habitare &c.* Et il medesimo parlãdo di S. Francesco nella vita del B. Pietro, dice ancora: *Hauendo inteso, che nelle montagne di Cesi era vn' Eremo asprissimo, che poi fù cognominato l'Eremo, ò Eremita di Cesi &c. si trasferì ad vn monte alto in vno ameno bosco situato, conforme la sua volontà, e l'ottenne dall' Abbate di Portareale, quiui fece fabricare vna Chiesa ad honore della Beatissima Vergine &c.*

All'incontro vi sono frà gli altri, trè Scrittori, i quali attribuiscono ad Andrea Cesi l'edificatione del sudetto Eremo. Il primo è il Ricordati di sopra riprouato, come seguace del Ceccarelli, il quale nell'Istoria monastica stãpata in Roma l'ãno 1575. f. 320. dice: *Vn Pietro di questa Casata fù Discepolo di S. Franc. per il quale fù edificato il Romitorio, che anche si dice di Cesi*. L altro è il Bzouio nella vita di Siluestro II. c. 4. f. 13 do-

ue così scriue. *Andreas Petrus Casij Eremi Auctor*. Il Terzo è il Petti nell'Arbore di Casa Cesi. *Andreas I. Cas. & Aquitanus Dominus Sacr. Cas. Eremum constituit*.

A' sudetti Scrittori tutti e tre sospetti in questa causa, come habbiamo di sopra prouato, e dimostrato all'Auuersario, che vuole, che Andrea Cesi à contemplatione del B. Pietro suo fratello vno de' dodeci primi discepoli di S. Francesco, edificasse detto Conuento, si risponde, che in niuna maniera il sudetto Conuento può essere stato edificato da Andrea Cesi à contemplatione del B. Pietro Cesi suo fratello, preteso vno de' primi dodeci discepoli di S. Francesco, perche trà i sudetti primi discepoli del Santo, s' annouera solamente vn Pietro Cataneo d'Assisi Canonico della Cattedrale di quella Città, e non Pietro Cesi, ò Pietro Aquitano, come nota Frà Marco da Lisbona nelle Croniche lib. I. cap. 8. fol. 15. con queste parole. *E per la strada si accompagnò con loro, vn Canonico chiamato D. Pietro Cataneo, il quale ancora lui desideraua seguire il Santo*. Luca VVadingo negli Annali, anno 1209. tomo primo fogl. 40. *Petrus Catanei Canonicus Ecclesiæ Cathedralis Assisinatus*, e l'istesso nota il Tossignano nel primo libro dell'istoria Serafica fogl 61. Non essẽdo dunque stato il sudetto Pietro di Casa Cesi, non può con verità affermarsi, che Andrea Cesi à contemplatione del B. Pietro suo Fratello vno de' dodeci primi discepoli di S. Francesco l'hauesse edificato; Ne meno, che

che questo B. Pietro di Casa Cesi sia stato al mondo, non hauendo hauuto frà li dodeci primi Compagni S. Francesco tal Pietro Cesi. E poi che peso d'autorità, ò di proua possano giammai fare gli accennati Scrittori, che parlano, e scriuono senza fondamẽto d'Autori, e d'Autentiche scritture, à comparatione di Francesco Gonzaga, di Pietro Tossignano, di Luca VVadingo da noi riferiti tutti Cronisti della Religione Francescana, testimonij incomparabilmente maggiori d'ogni altro, che per incidẽte, & appassionatamente scriuessero sopra di ciò: Questi, come habbiamo riferito di sopra, stabiliscono concordamente l'edificatione dell'Eremita essere stata primeramente fatta da S. Francesco, e poi ridotta in forma di Conuento dal B. Pauoluccio Trinci con le limosine de fedeli.

Ne mi replichi l'Auuersario con fra Marco di Lisbona nel libro III. capitolo 51. fogl. 116. della sua Cronica, doue chiama questo luogo l'Eremo di Porcaria. Perche in altri luoghi spiegandosi meglio dice vicino Porcaria, e in concorso di tanti Autori, che dicono essere il detto Eremo posto nel deserto di Cesi, non deue singolarmente attendersi questa tale denominatione, la quale pur si scorge dal medesimo Scrittore corretta, con dire altroue vicino Porcaria; il che ancora si raccoglie dall'E pitome degli annali riferito dall'Auuersario à carte 144. *Eremita apud Porcariam*, con lasciarui quel che

 siegue,

siegue, & *S. Geminum*, che non fà per lui, perche se la prepositione *apud* denotasse dominio, ne seguirebbe, che l'Eremita fusse egualmente di S. Gemini, e di Porcaria, & essendo Epitome degli annali del VVadingo non possano intendersi diuersamente, di quello che dice l'istesso VVadingo, che detta Eremita sia situata nel deserto di Cesi, come dalle sue parole, che nel seguente paragrafo si registrano

Il pretendere ancora, che l'Eremita non sia situato nel deserto di Cesi, perche il VVadingo negli annali anno 1213. tomo primo. fogl. 115. capit. 13. numero 19. parlando d'vn viaggio di S. Francesco non nomina Cesi. *Per Ameliam* (dice egli) *Ciceroni Ameria, decimo ab Aluiano Lapide inter Tiberim, & Narim Ciuitatem antiquam, venit ad S. Gemini honestum oppidum, inter quod & Porcariam oppidulum in quodam ameno nemore in monte alto obtinuit ab Abbate portæ Regalis locum cum silua contigua. Extruxit ibi Ecclesiunculam in honorem Beatæ Mariæ Virginis per omnia similem S. Mariæ de Angelis*. è vno de soliti spropositi dell'Auuersario, perche chì da Amelia vuole andare all'Eremita, non deue passare per Cesi, mà per S. Gemini, non essendo Cesi per quella strada. Onde non sò come dal non hauer nominato in questo luogo Cesi, possa inferirne, che non habbia, che fare Cesi nell'Eremita, anzi dicendo il citato Autore, che trà S. Gemini, e Porcaria ottenne il luogo dall'Abbate di Porta reale, vuole confermare,

mare, che l'Eremita è posto nel Territorio di Cesi, e non in quello di Porcaria, ò S. Gemini, come manifestamente l'asserisce nel tomo IIII. anno 1355. fogl. 40. numero 7. con queste parole. *Hoc anno B. Paulucius Trincius in deserto Cæsiensi Prouinciæ S. Francisci in aspero monte pænitentiæ exercendæ opportuno, & propterea S. Institutori Francisco familiari, in commodum, & deuotum Cænobium reduxit Tuguriolum ex arborum ramis ab eodem S. Patriarcha constructũ.* Ne da questi due luoghi del VVadingo si può in lui notare alcuna contradittione, perche nel primo parla del viaggio di S. Francesco da Amelia all'Eremita, nel quale non si passa per Cesi, come habbiamo dimostrato, e nel secondo parla dell'edificatione dell'Eremita, e descriuendone il sito, concorda con gli altri Cronisti della sua Religione, che sia nel deserto di Cesi.

E quì non posso non marauigliarmi fortemente dell'Auuersario, che citando il sudetto VVadingo gli fà vn parentesi degna della sua risposta, non delle gloriose fatiche di quel grand'huomo, il quale, si come hà scritto all'Eternità, così eternamente viuerà nè suoi scritti approuati con immensa lode da 58. Personaggi riferiti nella sua vita nell'Epitome degli annali, frà quali vi sono trè Pontefici, e vn Concilio Catolico Nationale d'Ibernia, e trà tanti Cigni hà voluto mescolarsi vna cornacchia, e gracchiare di sì celebre huomo questa canzone *che quando copiò*

copiò da altri non incorse in quelli errori, ne' quali lo fè con alcuni suoi scritti inciampare Monsignore Contelori

Pretende costui, che il VVadingo à relatione di Monsignore Contelori habbia scritto, che l'Eremita sia collocato in vn ameno bosco, e non alpestre come egli vuole, & hauer nominata Porcaria *Oppidulum*. Chi può con verità affermare, che il VVadingo per diuotione del suo Santo Padre non habbia visitato questo Santo Luogo, e come testimonio di veduta l'habbia descritto? Quando ben si sà, & anche si vede da chi non hà gli occhi appannati da liuore, che il mentouato luogo è edificato in vn bellissimo bosco, e per la vaghissima pianura di Terre, e Porcaria, come dice l'Auuersario à car. 99. e 142. à cui sourasta, merita il titolo d'Ameno, adeguatamente datogli dal VVadingo. E con qual fondamento può lagnarsi hauer chiamato, *Oppidulum* Porcaria, vn luogo, che come egli medesimo cõfessa, non fà più, che seicentoventic inque anime. e fù uenduto per due mila e cinquecento scudi; l'esser con titolo di Ducato non accresce punto il materiale del luogo; desiderarei anche sapere da lui come hà hauuto questa notitia, che Monsig. Contelori lo facesse inciãpare con li suoi Scritti in errori, per che si sà, che il VVadingo scrisse auanti del 1625 tempo, che Monsig Contelori non haueua ancor raccolte le memorie di Cesi, ma era occupato nell'Auuocatione nella Corte Romana, che quando poi

ot-

ottenne la carica d' Archiuista, e Custode dell' Archiuio, e della Biblioteca Vaticana le raccolse, e mise insieme dagli istrumēti, e Breui Pontificij, che si conseruano in detto Archiuio. Mà dubito, che la rabbia ch' egli dimostra contra il VVadingo, prouenga da vna lettera scritta dal medesimo à Leone Allatio, e da questo registrata nell' Animaduersioni di Alfonso Ceccarelli, il quale falsamente ascriue al Beato Giouanni Capistrano vna Cronica *de Originibus Vrbium, Ciuitatum, & oppidorum totius mundi*, doue finge al suo solito, che il Beato approui con lode la Cronica de' Signori di Brunforte & altri; il che viene negato dal VVadingo, & attribuito ad inuentione del Ceccarelli non ritrouandosi simile trattato negli originali del sudetto Beato, quali furano da Capistrano Terra d' Abruzzo trasportati in Roma, mentre egli scriueua gli ānali, e parlādo in detta lettera della falsità del sudetto Ceccarelli dice: *Iudica quàm certe tibi cōstat, alia pleraque finxisse, illegitimorum partus supposuisse, multos cōpictis, artificiosisque mendacijs in fœdissimos errores traxisse, & quod demum plagiario nequior, tanto dignas persoluit crimine pœnas*. E perche il Ricordati trascrisse da questo falsario, cio che riferisce dell' edificatione di Cesi, non è marauiglia che l' Auuersario sfoghi la sua passione nella sudetta maniera contra il VVadingo, del quale parlando l' Allatio nel citato luogo dice: *Doctissimo, & de Franciscana Religione optimè merito, & quo sane in di-*

scer-

scernendis illius Religionis rebus nemo alius plus uidit. Hà potuto dunque ben dire, che l'Eremita è situato nel deserto di Cesi, ameno bosco. Che se l'Auuersario stima vero, come dice nella sua parentesi, che il VVadingo, quando copiò da altri non inciampò in errori, ecco vn luogo d'vn' antico Cronista Francescano, dal quale hà copiato l'ameno bosco. E' questi Mariano Fiorentino in Cronica Minorũ libr. 1. capitolo 7. § 29. manoscritta, che si conserua nel Conuento di S. Isidoro di Roma della Religione di S. Francesco della Natione Ibernese, doue così scriue: *Inter Porcariam, & S. Geminum in quodã nemore ameno obtinuit S. Franciscus ab Abbate Portæ Regalis locum cum sylua, qui hodie vocatur locus Eremitæ, in quo ipse Beatus Pater construi fecit Ecclesiam in honorem Beatæ Virginis per omnia ad mensuram, & formam S. Mariæ de Angelis*. & ameno bosco viene altresì nominato dal Iacobilli nella Vita del Beato Pietro, conforme dalle sue parole riferite di sopra.

Ma la petulanza dell' Auuersario non si ferma quì, passa più oltre, e non contento d'hauer biasmato il VVadingo, se la prende ancora à crudo col Gonzaga Autor più antico, e altrettanto celebre; per hauer scritto dell'Eremita, che sia posto in *Cæsiensi deserto* stimando ciò *vna dicitura Poetica, e dieci spropositi in altretante parole*. Pouero forsennato acceciato tanto dalla passione, che non ci vede più,

e resta

resta nel fine nel buio della maledicenza. Vuole che impropriamente hauesse nominato detto luogo deserto, e di sopra querela il VVadingo, che non lo nomina aspro, & alpestre, mà ameno per la ragione sudetta; Bisogna che costui poco intenda la forza degli epiteti, e se veramente vuol sapere, cosa vuol dire luogo deserto, veda Calepino in detto verbo, che trouerà essere l'istesso, che derelitto, aspro, & inculto, come appunto è il luogo sudetto; & ancora essere tale si confessa da lui medesimo à cart. 99. doue descriuendo il sito del Poggio Azzuano luogo cōtiguo all'Eremita, dice. *Il Poggio Azzuano è vn castello diruto posto poco più in sù della falda d'vn monte infecondo & alpestre.* Dunque non sà, che cosa pretenda, e doue habbia il ceruello.

In oltre che il Gonzaga non errasse per hauerlo chiamato Cesiense, si conuince dagli Scrittori sopra citati esser tale, mentre così lo chiama il Petti, il Ricordati, e il Bzouio, che scrissero à fauore di Casa Cesi, & egli medesimo non lo nega à fogl. 143. del la sua risposta; ma pretendere ostinatamente, che nō possa dirsi deserto di Cesi, perche è posto nel Territorio di Porcaria, questo sì, ch'è errore massimo, e delitto d'vsurpatione. Perche l'Eremita è situata nel Territorio del Poggio Azzuano, come indubitatamente si vede da' termini di Scarpatosta, e da quello altro termine, ch'è posto nella strada, che và ad Acquasparta, vicino la caprareccia de' montani, es-

sendo per buon tratto situata dentro di quelli ; il che fin'ora niuno hà hauuto ardire di contrauertere.

Essendo dunque situata nel Territorio del Poggio Azzuano soggetto alla giuridittione di Cesi, la denominatione doueua prendersi ragioneuelmẽte dal luogo dominante, e più nobile, come ancora nota l'Auuersario per commune dottrina al foglio 144., nel caso che s' hà da denominare vn luogo. Oltre che il Gonzaga, & altri giustamente lo chiamarano deserto di Cesi, perche in tempo, che essi scrissero era già destrutto il Poggio Azzuano, ancorche viuente S. Francesco, che ottenne quel luogo, fosse in piedi, ma sempre è vera la regola, che dal luogo più nobile debba prendersi la denominatione, come nel Caso nostro da Cesi luogo dominante, e più nobile.

Intraprende in vltimo l' Auuersario da se stesso la descrittione dell'Eremita, non piacendogli quella fatta da Contelori fondata sul testimonio di tanti celebri autori Francescani riferiti di sopra, e la forma a suo capriccio, perche vuol ostentare la notitia grande, che pretende hauere di questo luogo, v' aggiunge qualche minutia, che da lui uien chiamata diuota; e perche chì è stato solito d' errare nelle cose massime, facilmente prenderà sbaglio nelle minime, sentiamo dunque l' errore, che prende in questa sua diuota minutia temporale; è questa à suo credere *vn liccio, o elce, che si vede piantato*, conforme

forme dice) *vicino al laſco, creduta pianta di S. Franceſco, come poſta in terreno poco amico alle piante, per eſſer tutto ſcoglio, e ſi conſerua ſin' hoggi vigoroſa, e fronzuta, come pianta d'educatione marauiglioſa*. Quaſi che nel medeſimo monte non vi ſiano ſelue intiere di ſimigliãti alberi, & intorno à queſto ſuo licino miracoloſo non n' alleuaſſe la natura prouida madre delle piante infiniti altri, e ſimili à quello ſe non foſſero alla giornata tagliati, e paſcolati da Animali, che impediſce loro il creſcere; onde ſi vede, che il luogo è amico di ſimiglianti alberi, ne deue l' Auuerſario attribuirlo a miracolo, perche la natura iſteſſa al dir di Plinio lib. 6. cap. II. fà molte coſe, le quali à lei ſono bagattelle, e da ſcherzo, e a noi ſembrano miracoli; *ſibi ludibria, nobis miracula*.

Vorrebbe in fine l' Auuerſario à ſuo ſentimento far vn colpo da maeſtro, e tutto vn tempo riprouare il Gonzaga, e Contelori, che lo riferiſce, che il luogo dell' Eremita è ſtato fondato da S. Franceſco, come ſi raccoglie dal libro delle Conformità da lui allegato, e non dal Beato Paoluccio Trinci. Ma ſin' ora, che ſi è prouato con tante ſcritture, ſe non che S. Franceſco ſia ſtato il primo fondatore di queſto luogo, e poi ridotto, e ampliato dal Beato Paoluccio in giuſto Conuento? perche aſſodandoſi queſto punto per vero ſi viene ad eſcludere la vana pretenſione di coloro, che l' attribuiſcono ad Andrea fratello del Beato Pietro Ceſi, vno de' dodeci primi compagni di S. Franceſco

co, come essi dicono; questo è quanto dice Contelori riferendo il Gonzaga, & il Iacobilli ne' luoghi sopracitati, che S. Francesco ne sia stato il primo fondatore, e poi ampliato dal Beato Paoluccio, il quale se in questo proposito viene chiamato da Contelori Signore di Foligno, non è marauiglia, perche essendo nipote del vero Signore di quel luogo, può dirsi de' Signori di Foligno, ch'è l'istesso.

Il pretendere anche l'Auuersario notare di poca fede Contelori nel riferire il Iacobilli nel proposito di questo luogo dell'Eremita, è vna delle sue solite calunnie; perche il Iacobilli nella vita del Beato Paoluccio cap. X. fol. 55. dice queste parole. *Indi esso Beato poco doppo la sopra nominata concessione, hebbe l'Eremitorio della Nunciata nel deserto di Cesi, ou'egli andò ad habitare alcuni mesi in compagnia de' suoi nouitij per educarli di presenza, & instruirli in quella diuota, e pouera solitudine.* Che poi il Iacobilli di sopra habbia nominati i Conuenti conceduti da Papa Gregorio XI. al Beato Paoluccio, trà quali vi è quello dell'Eremita, e dica l'Eremita *vicino Porcaria*, già si è detto di sopra, che la parola *vicino*, non dinota dominio; che se ciò fosse vero, non hauerebbe di sotto detto apertamente, che è posta nel deserto di Cesi, le quali parole, come vltime, si deuano attendere, siche Monsig. Contelori riferisce il Iacobilli *tota lege inspecta*, e non come fà l'Auuersario, che si prende le prime parole, che fanno per se, senza guardare l'vltime derogatorie delle prime,

e di

e di maggior consideratione.

Ma quando si stimaua, che l'Auuersario hauesse assodato l'edificatione dell'Eremita essere stata fatta da S. Francesco, e ridotta in giusto Conuento dal Beato Paoluccio, come per Achille delle sue proue allega l'accēnato libro delle Conformità, imbroglia di nuouo il fatto in modo che bisogna confessare, c'habbia capo, e piedi di contradittione, e saltando fuori dice per compimento delle sue ciarle, che *fù fondata da S. Francesco in Tugurio, ò capanna, ma ridotta in forma migliore da Andrea Cesi à contemplatione del Beato Pietro suo fratello, come il Iacobilli proua nella vita del Beato Pietro.* E doppo hauer fondata questa propositione, con l'vnico testimonio del Iacobilli, come vna sodissima colonna, gli viene nuouo capriccio, e scredita il Iacobilli, come testimonio vario, e perche habbia maggior aiuto in rimprouare detto scrittore, è bene ancora a sapersi, che nella vita che scriue del Beato Pietro preteso di Casa Cesi, mentre dice, che Andrea Cesi edificasse questo Conuento non porta altri autori, che il Ricordati, & il Petti, à quali già s'è detto di sopra, che fede debba prestarsi, per esser copiatori dell'inuētioni del Ceccarelli, e quātunque egli stabilisca p conclusione del suo discorso essere l'Eremita fondata nel deserto di Cesi, e l'Auuersario pretenda, che in dir sopra essere vicino Porcaria allega la Bolla di Gregorio XI. nulladimeno riferirò le sue parole, mentre parla della sudetta Bolla, le quali sono sue, non al

trimente

trimente dal Pontefice; dice così, *Il contenuto delle quali è, che sua Beatitudine a preghiere di esso f. Paolo concede, che egli con cinque altri Frati possa viuere nella litterale osseruanza della Regola negli infrascritti Oratorij, &c.* Onde l' Auuersario non può fare capitale della Bolla per le sue proue, ma delle proprie parole del Iacobilli stimato da lui testimonio vario.

Che poi per imbrogliare voglia pretendere col laudo da lui riferito assignare i confini frà Cesi, e il Poggio da vna parte, e Porcaria dall' altra, e tirandoli à suo modo, e capriccio far vedere l' Eremita compresa nel territorio di Porcaria; questa è vna delle sue più vane pretensioni, perche il laudo, del cui poco valore habbiamo di sopra parlato, non determina i sudetti confini, ma solamente arbitraua sin' al segno, che si permetteua a quelli di S.Gemini il poter pascolare nel territorio del Poggio Azzuano. Onde da confini nominati dall' Auuersario non si prouano quelli trà il Poggio, e Porcaria, che non ponno contrauertersi, e sono in piedi i loro termini, da' quali apparisce euidẽtemente la situatione dell' Eremita essere nel territorio del Poggio diruto giuriditione di Cesi, e l' Auuersario medesimo a cart. 161 della sua risposta confessa l' esistenza de' sudetti termini, e che hoggi vengono riconosciuti, e sollennemẽte visitati da Cesani, come loro territorio; il cui Ius è antichissimo, come si è di sopra mostrato; ne solamente si fonda nella Visita de' termini, ma in publiche scritture; Che poi la Casa

sa Cesi per tanti anni, mercè i Soggetti, e Personaggi riguardeuoli da lei hauuti, habbia esercitato alcuni atti di giuridittione clandestinamente; già altroue habbiamo risposto à tutto questo, che i Cesani per timore di non incorrere di nuouo nelle persecutioni da loro patite, con esser taluolta astretti ad abbandonare la Patria, non hanno potuto resistere alla Potenza de' sudetti Personaggi, i quali mai hanno mostrato alcun titolo, come potessero esercitare tali atti, il che è necessario, trattandosi d'interesse della Camera Apostolica Signora di Cesi.

Finalmẽte non sapẽdo come più mordere Contelori, si dà in preda a' giudicij temerarij, & asseuerantemẽte confessa, che Contelori lascia di parlare d' vn vaso di Sangue di S. Francesco, che si adora in detta Eremita, per non far mentione di Casa Cesi, quasi, che non potesse egli nominare detta Reliquia senza mẽtouare la sudetta Casa, la quale, ancorche per sua diuotione vi habbia fatto vn vaso d'argẽto, doue si conserua detto Sangue, con la sua impresa nel fondo, non si proua perciò, che anche la Reliquia sia stata donata dalla medesima Casa al sud. luogo, perche, se così fosse tutti gli ornamenti, o siano palliotti o candelieri, o apparati per seruitio di qualche altare, o capella con l' Arme di chi li hà donati a quei sacri luoghi, denotarebbono, che quella capella, o altare fosse di quella famiglia, di cui è l' arme. E benche vltimamente vna portione di detto Sangue sia stata trasferita all' Arciconfraternità delle sacre Stimmate di Roma, come dall' autẽtica, che ne fà l' Emin. Sig. Card. Fachinetti Vescouo di Spoleti, nella cui diocesi è l' Eremita, non può però ascriuersi a dono del Sig. Duca d' Acquasparta richiesto dal Sig. Principe di Pallestrina Guardiano di d. Arciconfraternità; come pretẽde l' Auuersario, perche parlãdosi tra Fratelli di detta Compagnia sopra questa materia, che il Sig. Duca sudetto voleua dare il Sangue, l' Emin. Sign. Card. Francesco Barberini Protettore di detta Arciconfraternità disse publicamente, che il Sig. Duca non haueua, che fare nel luogo dell' Eremita, e lo sapeua molto bene, che la felice memoria d' Vrbano VIII.

era stato Vescouo di Spoleti, il Sig. Cardinale era stato in detto luogo, e haueua anco viste le scritture concernenti la giuridittione di quello. Oltreche se è vero ciò, che egli dice, che detta Reliquia per liberalità di Casa Cesi si ritroua in detto luogo, qual Ius può hoggi ritenerui il presente Sig. Duca, se mai da suoi Antenati fosse stata donata, senza riserua di dominio, la quale riserua ne meno è compatibile con la donatione per esser ella vno de' modi translatiui di esso dominio. Ne mi replichi, che nell' Istrumento della consegna fatta alla Confraternità sud. s' asserisca, che nell' atto d' estrarne il Sig. Card. Fachinetti la portione sudetta di Sangue v' interuenne il Dott. Francesco Antonio Mei da Narni Auuocato del Sig. Duca per parte, ed interesse di esso Sig. Duca; perche questa è vna semplice assertiua del Notaro diuersa dall' Autentica del Sig. Cardinale, doue vien nominato il detto Mei Auuocato come testimonio, e presēte all' atto insieme col P. F. Angelico dal Palazzo Bouarino d' Oruieto Guardiano del Conuēto sudetto, e del P. F. Francesco Vngaro Vicario, non altrimenti per l' interesse, è parte, che si pretēde del Sig. Duca; onde in questo caso non deue hauersi in consideratione l' assertiua del Notaro, come non corrispondēte all' autentica, & anche mendicata per acquistare Ius nell' Eremita sudetta in tempo, che ne pende lite in Camera Apostolica.

Del resto, che l' Auuersario si prenda briga à registrare vna Lettera del P. F. Gaudētio da Perugia, all' hora Vicario Prouinciale diretta al Sig. Duca sopra questo fatto, non voglio ostinatamente negare questa lettera, e dire, che sia finta, ma lasciandola da parte dico, che i Frati del Conuento dell' Eremita sanno molto bene, che questo luogo è posto nel territorio della giuridittione di Cesi, mētre come tale vien loro ogn' anno dato la limosina del sale dalla Cam. Apostolica, come si vede dalla licēza, che se ne spedisce. E per far vedere all' Auuersario, che l' Eremita è veramente posta nel territorio della giuridittione di Cesi, si registra nel fine del Sommario la deputatione del Sindico, che l' anno 1648. in tempo, che pendeua la lite sopra detta Eremita frà Cesi, e Porcaria fecero detti Frati a Giouanni Fondato Fondato da Cesi.

FINE.

SVMMARIVM.

PIVS Papa V. ad perpetuam rei memoriam. Sedis Apostolicæ circumspecta prouidentia ad ea libentèr intendit per quæ Christifidelium loca præsertim ipsi sedi immediatè subiecta &c. sanè cum sicut accepimus alias fel. record. Alexander Papa VI. prædecessor noster cognito quod dilecti filij incolæ, & habitatores Terræ Cæsarum, & aliorum Castrorum, & locorum specialis commissionis Terrarum Arnulfarum Spoletanæ *Diæcesis S.R.E. immediatè subiectorum, quæ ab immemorabili tempore vti patrimoniales, & peculiares Apostolicæ Sedis, & prædictæ Ecclesiæ, ex prærogatiua speciali habitæ fuerunt prout complurium Romanorum Pontificum Prædecessores nostri monumenta testantur &c.ob dissentiones, & differentias, & bellorum turbines, quæ inter dilectos filios Spoletanæ, & Interamnensis Ciuitatum nostrarum communitates, & aliàs etiam occasione illarum gubernationes subortæ fuerunt; tot hominum cædes, rapinas, prædas, & alia grauissima, dispendia passi fuerunt, & in dies patiebantur &c. ac terram, & loca prædicta &c. regimini, & gubernationi Clericorum Cameræ prædictæ consilio, & scientia similibus subiacerent, & subiecta esse voluerit, & alios prout in dicti Alexandri prædecessoris nostri, videlicet 3. nonas Maij Pontificatus sui Anno X. sub plumbo expeditis literis plenius continetur. Cumque dicta Terra à præfatis Clericis Præsidentibus per complures annos ritè rectè, & sanctè, & laudabiliter gubernata fuerit, succedentibus autem postea bellorum turbinis & potissimum deploranda direptione almæ Vrbis, & complurium locorum, status Ecclesiastici nostrorum, cum omnia armorum perstreperet diuersa gubernia nimirum semel, atque iterum Ciuitati Spoleti, & legationi Prouinciæ nostræ Vmbriæ subiecit, & postremò Sede vacante per obitum Pauli Papæ IV. etiam prædecessoris nostri vacante in distributione per venerabiles Fratres nostros, tùm eiusdem S.R.E. Cardinales de Gubernijs locorum eiusdem R. Ecclesiæ in conclaui facta dilecto filio Nicolao Gaetano tituli* S.Eustachij Presbytero Cardinali *de Sermoneta nuncapato obuenerit, qui eam per aliquot annos gubernauit, & rexit, cumqua tandem idem Nicolaus Cardinalis iustis de causis animum suum mouentibus illius gubernio huiusmodi in manibus nostris spontè, & liberè cesserit, nosque cessionem ipsam duxerimus admittendam. Nos qui inter varias curas quibus assiduè premimur, illa præcipuè sollicitamur, vt Terræ eidem Romanæ Ecclesiæ subiectæ sub statu tranquillo, & pacis amenitate gubernentur. Volentes*

lit. A

Nella Cancellaria di Cesi.

eidem Terræ Cæsarum de idoneo, & vt speramus fideli gubernio prouidere &c. motu simili, & ex certa nostra scientia, & de Apostolicæ plenitudine potestatis tenore præsentium Terram prædictam Cæsarum &c. ab omni superioritate gubernio, dominio, & potestate &c. prorsus eximimus; & liberamus, &c. nullumque alium gubernatorem præter infrascriptos Clericos in terram præfatam ipsiusque incolas, & habitatores præsentes, & futuros, ac districtus, ac terminos bona, & iura, & res eorumdem aliquam Iurisdictionem, superioritatem, arbitrium, aut aliam potestatem exercere, seu habere decernimus, & declaramus, & insuper Terram Cæsarum illiusque incolas & habitatores, districtus, Territoria, Terminos, res, & bona huiusmodi regimini, & gubernio prædictorum Clericorum Cameræ cum mero, & mixto imperio, & gladij potestate, perpetuis futuris temporibus specialiter, & expressè subijcimus, & subiecta esse volumus &c. saluis tamen semper ordinarijs, & etraordinarijs subsidijs emolumentis, & introitibus præfatæ Cameræ debitis. Quocirca collegio Clericorum huiusmodi motu simili committimus, & mandamus quatenus Terram Cæsarum eiusque incolas, & habitatores, & eorum bona, res, & iura, aliaque prædicta sub eorum gubernio, & regimine recipiant, & iuxtà eis à Domino datam prouidentiam regant atque gubernent illiusque incolas, & habitatores benignè pertractent sub iustitiæ libramine debito, ac Vicarium Terrarum Arnulpharum per eos de more quot annis deputari solitum in eadem Terra Cæsarum, vtpotè quæ est caput totius status Terrarum Arnulpharum, sicut antiquitus residisse dicitur residere iubeant, & curent &c. Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die vltima Martij 1569. Pontificatus nostri Anno 4.

lit. B.

Nella Cancellaria di Cesi.

Bernardus Maggius Caluien. I.V.D. Terræ Cæsarum, & Arnulphorum Commissarius vobis omnibus, & singulis infrascriptis Terrarum Arnulphorum, & aliunde salutem, & mandatorum nostrorum obedientiam & e tenore præsentium committimus, & mandamus quatenus infra biduum proximè futurum post harum præsentationem &c. debeatis, & quilibet vestrum debeat comparere coràm nobis, & officio nostro in terra Cæsarum ad informandum nos, & curiam nostram super nonnullis ad nos, & curiam nostram spectantibus &c. & hoc sub pæna ducatorum ducentorum Cameræ Apostolicæ &c. dicto Gubernatori Terrarum applicanda &c. sique vos, & quemlibet vestrum contrafactum fuerit quod &c. alias &c., & præsentes præsentari volumus personaliter vel domi vobis, vel vestrum cuilibet per Baiulum &c. præsentatique restitui mandamus &c. relationis &c. cuius &c. Matthias Berardinangeli Moriconus carceratus, Iacobus Philippus Contis carceratus, Ioannes

nes

nes Valerij carceratus, Ioannes Augustinus Messeioli carceratus, Carusantes Ianeurtioli carceratus, Ratius Pacitti Baiulus, Andreas Vespasiani non citatus, Stefanus Ioannes Cerisioli examinatus omnes de Purzano. Die nona Martij 1572. *Retulit mihi notario infrascripto Ratius Renozitti publicus Baiulus Terra Purzani Terrarum Arnulphorum se personaliter contulisse ad inueniendos retroscriptos, & inuenisse retroscriptos personaliter preterquam Andream quod non inuenit ex quo est absens &c. & intimasse, vt in dicto mandato &c. ac alia &c. Gabriel Floridus Cancellarius.*

Bernardus Maggius de Coluio I.V.D. Terra Casarum, & Arnulphorum Commissarius. Vobis omnibus, & singulis tenore prefentium salutem, & mandatorum nostrorum obedientiam &c. committimus, & mandamus. quatenus infrà terminis duorum dierum proximè futurorum post harum præsentationem debeatis, & quilibet vestrum debeat personaliter, & non per interpositam personam comparere in Terra Casarum, & non discedere absque licentia &c. ad informandum nos, & curiam nostram super nonnullis ad curiam spectantibus &c. sub pana ducatorum centum auri per quemlibet vestrum contrafactum fuerit quod &c. alias &c. in quorum fidem &c. Datum Casis die 12. *Mensis Martij* 1572. *præsentes restituantur &c. relationi cuius &c.* Francesco Angelo di Gio: Pietro, Siluestro di Pierfilio, Daniel di Piersanti de Purzano *Gabriel Floridus Cantellarius mandato &c.*

Bernardus Maggius de Caluto I.V.D. Terra Casarum, & Arnulphorum Commissarius vobis omnibus, & singulis infrascriptis tenore præsentium percipimus, & strictè mandamus quatenus visis, & receptis præsentibus personaliter seu Domi præsentantur debeatis, & quilibet vestrum debeat personaliter, & non per interpositam personam coram nobis in Terra Casarum nostra solita residentia comparere ad nos, & nostram curiam informandam super nonnullis ad nos, & curiam nostram spectantibus, & ad panam ducatorum centum auri pro quolibet applicãdum &c. In quorum fidem &c. Datum &c. Die vndecima Martij 1572. *præsentati restituunt &c. Angelo Petri Pauli Petro Paulo Zuccari de Castro Florenzola, Delius Campanellus pro Cancellario, mandato, &c. Ego Cherubinus Spada Notarius publicus, & ad præsens Cancellarius Prioralis Terra Casarum Spoletana Diacesis, quia supradictam copiam ex suis proprijs Originalibus fideliter extraxi, cum quibus facta collatione concordare inueni salua semper &c. Ideo in fidem me subscripsi, signaui, & publicaui requisitus &c.*

In Nomine Domini. Anno eiusdem à Natiuitate 1278. *Ind.* 6. *tempore D. Nicolai Papa Tertij, die octaua exeuntis Octobris. Dominus*

lit. C.

Nell'Archiuio Va-

ticano frà le scritture venute à Roma d' Auignone l'ãno 1635.

nus Frater Zampus ordinis Hospitalis S. Ioannis Hierosolym. Castellanus Arcis de Cæsis,& Peroculi per S. Rom. Ecclesia tam nomine sue, quam nomine, & vice Ecclesiæ Romanæ, cuius vices gerit in dictis Rocchis, & Iurisdictione ipsarum Roccharum spontè fecit finem, & refutationem, & absolutionem transactionis, nomine, & pacto de vlterius aliquid non petendo Andreæ Thomæ, & Nicolao Marinzoni Syndicis Vniuersitatis, & hominum Terzeræ S. Seueri de Costis recipientis nomine, & vice dictorum Vniuersitatis, & hominum ipsius Terzeræ, & pro ipsis de omnibus pænis, & bandis ipsis Vniuersitatibus, & hominibus, nunc vsque per ipsum Castellanum, & eius prædecessores impositis, vel per ipsorum nuntios, & de omni causa, qua ipsa Vniuersitas, vel ipsi homines tenerentur, vel essent obligati Ecclesiæ Romanæ, & ipsi Castellano nuncusq; Quæ omnia, & singula dictus Castellanus fecit eis, quia ipsi Sindici de voluntate omnium, & singulorum ferè hominum dictæ Vniuersitatis, & quasi tota ipsa Vniuersitas præsente, & constituentem prædictos Syndicos ad infrascritta iurandum, & faciendum, & volentes nemine discordante se moto omni pacto, & condictione spontè, et liberaliter iurauerunt parere præsertim mandatis, et fidelitati Ecclesiæ Romanæ, et D. Nicolai Papæ tertij corporaliter tacto libro promittentes de inceptis, et per se syndicario nomine prædictæ Vniuersitati, et omnibus, et singulis hominibus ipsius Vniuersitatis in omnibus, et per omnia Castellano Arcis de Casis, et eis successoribus pro Ecclesia Romana venientibus totaliter obedire respondere ipsis Castellanis, et eorum Nuntijs tam de focatico, quam de blado debito ipsi Rocchæ, ac etiam de Bandis, et folijs, et tam in ciuilibus quam in criminalibus Curiæ Rocchæ Præfatæ se propter constringere, ac respondere qualibet contradictione, ex exceptione remotis, quia confessi sunt, tam ipsi Syndici, quam dicta Vniuersitas, esse de Iurisdictione dictæ Rocchæ, et nunc vsque Romanam Ecclesiam defraudasse ipsos, et si contrà prædicta vel aliquid prædictorum ipsa Vniuersitas, et homines dictæ Vniuersitatis aliquo tempore venire præsumpserint ex tunc voluerunt omnia eorum bona Romanæ Ecclesiæ, et ipsi Rocchæ confiscata esse, dantes, et concedentes mihi Notario infrascripto liberam potestatem hoc instrumentum conficiendi, et per hac, et alia verba mutata, vel addita de consilio cuiuslibet sapientis, quem ego Notarius, habere voluero vel præfata Ecclesia.

Actum in Castro S. Mariæ Plebis Gallicitulæ vel rupina præsente quasi tota Vniuersitate Iacobo Pretoli Magistro Rainerio Egidij Notario, & Magistro Marseo Notario de costa malianata. Ioanne Rainerij, Marseo Gocæ, Ioanne Egidij Castellano, *& alijs pluribus.*

Ego

Ego Angelus Rainaldi Imperiali authoritate Notarius & . . . . . prædicti D. Castellani supradictis interfui omnibus rogatus à prædictis hominibus, et Vniuersitate subscripsi, et publicaui, et de mandato, et authoritate supradicti D. Castellani in publicam formam redegi.

In Nomine Domini Amen. Anno à Natiuitate eiusdem. 1278. *indictione 6. Tempore Diui Nicolai Papæ* III. *die* XI.*exeuntis Octobris. Vniuersi, et singuli homines infrascripti de Terra Arnulphorum, et de Iurisdictione, et districtu Arcis de Cesis Ecclesiæ Romanæ, etiam Vassalli iurauerunt fidelitatem S. R. Ecclesiæ in manibus Religiosi Viri fratris Zampi Sacræ Domus Hospitalis S. Ioannis Hierosolymitanis pro S.Romana Ecclesia Castellani Arcis de Cæsis sub infrascripta forma.*

Ego Iacobus Vitalis de Tertiaria S. Seueri de destrictu Arcis de Cæsis ab hac hora in antea ero fidelis B. Petro Sanctæq; Rom. Ecclesiæ, et Domino meo Nicolao Papæ III. eiusq; successoribus canonicè intrantibus, et omnibus, et Nuntijs, et positis ipsius D. Papæ et Ecclesiæ prædictæ, & dicto D. Castellano eiusque successoribus pro S. R. Ecclesia, & eius officialibus, & Nuntijs, & non ero in facto consilio, vel consensu, quod vitam perdant, aut membrum, vel capiantur mala captione, consilium quod per se, vel Nuntium suum, seu litteras mihi credituri sunt signo verbo, vel nutu me sciente ad eorum damnum, vel præiudicium nemini pandam. Si damnum eorum tractari sciuero, pro posse meo impediam, ne fiat, quod si per me impedire non possum per Nuntium, aut litteras eis significare curabo vel illis per quos citiùs ad eorum notitiam deducatur; Papatum Romanum, & Regalia B. Petro, & omnia iura Romanæ Ecclesiæ, quæ habet vbique manutenebo, & defendam, & si quæ sciero iura Rom. Ecclesiæ occupata detineri ab aliquo speciali, vel communi Ciuitatis, vel Castri, vel aliqua persona significabo dicto Castellano, vel eius Nuntijs, vel illi per quem citius Rom. Ecclesia possit scire, & supradicta omnia, et singula promitto, et iuro attendere, ac obseruari facere remoto omni dolo, et fraude, ac malitia. Sic me Deus adiuuet, et hæc Sancta Dei Euangelia.

Actum in villa Tzanelli, et in costa medianata, et incas. præsen. Magistro Rainerio Egidij Notario. Iacobo Bonfilij de Sclopo Ioanne Beatricis, Ioanne Rainaldi, Beneuenuto Petri, Paulino Egidoni de Cæsis, et quasi tota Vniuersitate dicta Terra Sancti Seuerij, et multis.

lit. D.

Et si Vniuersis Orbis Ecclesiæ Apostolicæ Sedi quæ disponente Domino super illas ordinariæ potestatis obtinet Principatum subesse noscantur, aliquas tamen interdum de sua authoritatis plenitudine specialis sibi subdit, sic eas à cuiuslibet Iurisdictione, prorsus eripiens, vt nullum nisi Romanum Pontificem Superiorem, et Dominum recognoscant constituendo

L'Anno 1263. del registro Vrb. 4. f. 52 Epist 14. nell'Archiuo Vaticano.

tuendo ipsas quodam singulari Priuilegio liberas penitùs, & exemptas. Comperitur igitur dicta Ecclesia S. Erasmi Castri Case Spoletanæ Diocesis cuius prior per illius personas eligi consueuerat. Datum Vrbe Vetere 4. Nonas Nouembris Anno. 2.

Philippo Monaco quondam Priori Ecclesiæ S. Erasmi constituta in Territorio Castri Casæ Spoletanæ Diœcesis, . Iamque fidelium omnium etc. Cum itaque Ecclesia. S. Erasmi constituta in Territorio Castri Casæ Spoletanæ Diocesis se regimen Prioratus illius liberè uti nostris manibus resignante in ius, & proprietatem S. Petri duximus assumendum &c. tibi de huiusmodi possessionibus, vsque ad dictum valorem Apostolica Auctoritate prouidemus. Datum Vrbe Veterre septimo kalendas Nouembris anno 2. Epist. 15. fol. 53.

Dilectis filijs hominibus, & Massarijs Terrarum Nostrarum Arnulphorum.

lit. E.

Nell' Archiuio Vaticano, e nella Cancellaria di Cesi.

PIVS PAPA SECVNDVS,

Dilecti filij salutem &c. Fidei, & deuotionis vestræ sinceritatis quam ergà Nos, & Romanam geritis Ecclesiam promeretur, vt vobis reddamur ad gratiam liberales, & ea vobis concedamus per qua in bona dispositione vestra continuare, & eam angere positis. Hinc est quod vos paterna charitate amplectentes Castra ista, & loca vestra sub nostra, & Sedis Apostolicæ protectione, recipimus contentamurque ea non vendere vel alienare, aut alioquouis modo obligare. Insuper omnia, & singula Statuta vestra, indulta, & priuilegia per prædecessores nostros Summos Pontifices, & ab eisdem potestatem habentes vobis concessa, prout hactenus seruata fuerunt, Tenore præsentium approbamus, & confirmamus, volumus etiam, & obseruari mandamus quod Vicarij qui de cætero in ipsis vestris Castris erunt sint & esse debeant ad minus per viginti milliaria. Quod si Vicariatus huiusmodi deinceps aliquibus de Terris proximioribus quomodocumque concederetur, placet, vt communitatibus ipsarum Terrarum liceat tales Vicarios non admittere. Præterea remittimus vobis, & gratiosè concedimus, vt nullatenus grauemini ad solutionem Salis anni præteriti, quod Camera Nostræ soluere tenemini, & quod vos non habuisse assertis. Cæterum intelligentes muros ipsorum nostrorum Castrorum maxima reparatione indigere, remittimus vobis, & liberaliter largimur mediam partem subsidij, quod Cammeræ nostræ soluere tenemini pro duobus annis proximè futuris, quam volumus conuerti in dictorum murorum reparationem, & de expensis huiusmodi rationem reddi Dilecto Filio Thesaurario Nostro Patrimonij postremò, cum intelligamus varias vobis offensiones inferri, in Territorijs Castrorum Podij, & Castiglione, quæ

dirutа

diruta esse dicuntur, vt quietius, & sine his offensionibus viuatis, omnia, & singula bona Communium dictorum Castrorum sine tamen præiudicio tertij vobis concedimus, & per præsentes largimur in contrarium facientibus, non obstantibus quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die 6. Septembris 1458. Pontificatus nostri anno primo.

In Dei Nomine Amen. Anno eiusdem 1281. tempore D. Martini Papæ 4. Indictione Nona Die 3. exeunte Septembri. hoc quidem tempore Frater Ventura Vicarius in Roccha de Casis, & Peroculi, & Arnulphorum Terram per Religiosum Virum Dominum Fratrem Bonauenturam D. Papæ Magistrum Hostiarium, & dictarum Roccharum Castellanum, nec non Terræ Præfatæ generalem Rectorem pro S.R.E. constitutus Io. Donatutio Capitaneo ex consilio, Baiulium, & alijs Vniuersis omnibus, & singulis hominibus Tertiariæ S. Seueri Iurisdictionis Rocchæ de Casis salutem, & Spiritum Consilij sanioris tenore præsentium vobis precipiendo mandamus die mensis proximè venturi per legitimum Sindicum ordinatum coram nobis apud Gallicitulam debeatis peremptoriè comparere iuraturi, facturi, & adimpleturi fidelitatem S.R.E. & nostram sub pœna centum marcharum argenti cuiuslibet Villæ, & Communitatis, & Capitaneo centum librarum Cortonen. & cuilibet homini dictarum Villarum xxv. librarum Cortonen. & plus nostro arbitrio inferend. alioquin contra vos procedemus ad exactionem dictæ pœnæ viriliter, & potenter vestra contumacia non obstante, sciturì quod dictas has litteras fecimus registrari dignarum præsentationem fidem dabimus Portitori. Datum apud Gallicitulum sub anno, mense, die, et indictione præfatis quas litteras Ioannes Damiani Bailiuus Curiæ retulit d. Vicario prælectasse Capitaneo, et hominibus supradictis die prædicto.

lit. F.
Nell' Archiuio Vaticano, e nella Cancellaria di Cesi.

Ego Raynerius Egidij Imperiali Authoritate Notarius, et nunc dicti D. Vicarij mandato, et authoritate dicti Vicarij has litteras scripsi et registraui, et in publicam formam redegi.

In Dei Nomine Amen. Frater Ventura Vicarius in Roccha de Casis, et Proculi, et Arnulphorum. Terra per Religiosum virum D. Fratrem Bonauenturam D. Papæ Magistrum Ostiariuin, et Terrarum dictarum Castellanum, et Rectorem pro S.R.E. vniuersis hominibus Villæ Exoliti S. Manni, Murceis, Trani, Passariæ, et Modellani Iurisdictionis Rocchæ de Casis salutem, et spiritum consilij sanioris. Tenore præsentium vobis præcipiendo mandamus quatenus infra tres dies post harum præsentationem per legitimum Syndicum coram vobis ordinatum apud Gallicitulum debeatis peremptoriè comparere iuraturi, facturi, et adimpleturi mandata S.R.E. atque nostra sub pœna centum marcharum

rum

rum argenti cuiuslibet Communitatis dictarum Villarum, et cuilibet homini speciali xxv. librarum, et plus nostro arbitrio auferend. alioquin contra vos ad exactionem d. pœnæ procedemus authore Domin:s Viriliter, et potenter vestra contumacia non obstante scituri, quod has litteras in registro nostro fecimus registrari de quorum præsentatione fidem dedimus Portitori. Datum apud Gallicitulum sub Anno Domini 1281 tempore D. Martini Papæ 4 Indictione Nona. Die 3. exeunte Septembri. quas litteras retulit Amadeus Girardi Baiulus Curiæ præsentasse prædictis hominibus die prædicto.

Ego Raynerius Egidij Imperiali Authoritate Notarius, & nunc dicti Domini Vicarij mandato, & authoritate ipsius has litteras scripsi, & registraui; & in publicam formam redegi.

Sanctissimo in Christo Patri, et Domino CLEMENTI Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ Summo Pontifici.

lit. G.

Nel lib. delle Bolle raccolte dal Platina fol. 106. nel l'Archiuio Vaticano.

Henricus Diuina fauente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus cum reuerentia debita deuota pedum oscula Beatorum. Dudum antequam susciperemus imperij Diadema in humilitatis spiritu, quæ virtutum comprobatur origo, sicut S. Matris Ecclesiæ Filius nostræ deuotionis, et fidei vobis, et ipsi Ecclesiæ feruenti desiderio ostendere cupientes reuerenter in manibus discreti viri Ioannis Molaus Scholastici Tullensis Capellani vestri de mandato per vos ei facto vestro Ecclesiæ prædictæ, et Sedis Apostolicæ nomine recipienti Sacrosanctis Euangelij per nos corporaliter tactis præstitimus iuramentum, quod tenore literarum nostrarum super hoc confectarum nostro regio pendenti munitarum sigillo continet seriose promittentes nosque firmiter obligantes cum omni efficacia, et effectu, quod post Imperialis Diadematis à nobis coronationem susceptam omnia in Iuramentum, et litteris contenta prædictis ratificaremus, confirmaremus, recognosceremus faceremus, seruaremus, atque iuraremus, et de his omnibus infra octo dies post coronationem huiusmodi ad perpetuam rei memoriam, ac vestram, et successorum vestriorum, ac Ecclesiæ, et Sedis prædictarum securitate, atque cautela vobis patentes quadruplicatas Imperialis Maiestatis typario Communitatis concederemus litteras huiusmodi litterarum nostrarum seriem continentes quæ talis est. Sanctissimo in Christo Patri, et Domino suo D. Clementi Sacrosanctæ Romanæ, et vniuersalis Ecclesiæ Summo Pontifice. Henricus Diuina fauente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus cum reuerentia debita deuota pedum oscula Beatorum feruenti desiderio cupientes Sanctitatis vestræ pedibus, et Apostolicæ Sedis toto corde, et animo zelum nostræ reuerentiæ, Fidei, et deuotionis offerre etc. promittimus etiam, et obligamus nos cum omni

efficacia,

efficacia, et effectu omni iure et forma, quo melius, et efficacius fieri potest manutenere, & conseruare omnia & singula priuilegia &c. per quoscumque Reges vel Principes, seu Imperatores Romanorum, & præcipuè per supradictum Constantinum, Carolum, Henricum, Ottonem Quartum, Federicum Secundum, atque Rodulphum concessa S. R. Ecclesiæ, & Romanis Pontificibus, & Apostolica Sedi super recognitione, innouatione, aduocatione, concessione, quietatione, renunciatione, & libera dimissione Terrarum, & Prouinciarum S. R. Ecclesiæ vbicumque positarum, præcipuè Marchia Anconitana cum omnibus Ciuitatibus, Terris, limitibus &c. Vallis quoque quæ Spoletana dicitur, siue Ducatus cum Ciuitatibus Perusij, atque Castelli &c. Patrimonij etiam B. Petri in Tuscia cum Ciuitatibus Tuderti, Narnia, Vrbisueteris, & Reata. Comitatus quoque Sabinæ cum Ciuitate Interamnæ, & cum Arce Cæsarũ, & Terra; quæ dicitur Arnulphorum *cũ omnibus Ciuitatibus Terris limitibus terminis, et confinibus suis integralitèr, et cum omnibus iuribus, et iurisdictionibus earumdem ect. et exabundanti de nouo etc. supradictas omnes Terras, et Prouincias etc. recognoscimus iure plenissimo ad ius, et proprietatem S. R. Ecclesiæ spectare, et omnimode pertinere etc. nec non concedimus ipsas conferimus, et donamus de nouo etc. Datum Lausanna 5. Idus Octobris anno Domini* 1310. *Regni verò nostri anno secundo, tantoque itaque feruentius ad S. Vestra, S. R. E., et Apostolicam Sedem zelo fidei, et deuotionis accensi quanto sumus amplius per susceptionem Imperialis Diadematis Diuinæ gratia Munere sublimati omnia in Iuramento, et litteris contentis prædictis ratificemus etc. Datum Romæ apud S. Sabinam secundo nonas Iulij anno* 1312. *Regni nostri anno quarto Imperij verò nostri anno primo.*

In Nomine Sanctissimæ, et Indiuiduæ Trinitatis Feliciter. Amen. (Nell' Archiuio Vaticano lib. de Priuilegij.)

Carolus Quartus Diuina fauente Clementia Romanus Imperator semper Augustus, et Boemiæ Rex ad perpetuam rei memoriam literas, celebris, & recolendæ memoriæ D. Henrici Romanorum Imperatoris semper Augusti Aui, et prædecessoris nostri carissimi quas Sacrosanctæ Sedi Apostolicæ, deliberata prouisionis officio erogasse noscitur pro Sedis ipsius reuerentia ritè vidimus, ac ipsas de nostris Imperialibus registris extrahi, et coram nobis apertè legi mandauimus quarum tenor per omnia sequitur in hac verba.

Sequitur tenor literarum Henrici Septimi de quo supra.
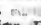
Verum quia propter absentiam Dominorum Summorum Pontificum partium Italiæ, ac etiam nostram multa nouitates in Terris prædicta

Ecclesiae, ac Terris nostris Romani Imperij sunt exorta multaque rebelliones facta sunt, hinc inde tam per populos Terrarum praedictarum, quam etiam per Tyrannos in illis partibus, qui contra Romanam Ecclesiam, et Imperium perperàm rebellarunt post concessionem, et datam litterarum praedictarum, cum tempore illo nullus Romanorum Pontificum in partibus Italiae fuerit commoratus, et ideo propter lapsum temporis nouitatesque rebelliones praedictas posset pro tempore de Iuribus Romanae Ecclesiae esse dissensio inter Romanum Pontificem, et Occupatores Terrarum praedictarum, ac eas in futurum occupare volentium, nec non quaestiones, et scandala inter Romanam Ecclesiam, et Imperium praetexu dictarum Terrarũ propter diuersas adinuentiones opiniones, et oblocutiones, Emulos Tyrannorum, ac etiam rebellantium populorum posset futuris temporibus suboriri, et etiam generari. Nos volentes praedictis obuiare periculis etc. Praedictas litteras, et contenta in eis priuilegia, Prouincias, et Terras in eis nominatas etc. ex certa scientia pro nobis, et successoribus nostris ratificamus, et confirmamus, ac etiam innouamus, et ipsas recognoscimus ad ius, et proprietatem Romanae Ecclesiae omni plenitudine pertinere, nihilominus de nostrae Imperialis potestatis plenitudine dictam Marchã Anconitanam etc. Comitatum quoq; Sabinen. cũ Ciuitate Interamna, cũ Arce Caesarum, *et Terra quae dicitur* Arnulphorum, *sententiamus declaramus, pronuntiamus, ac etiam declaramus, et recognoscimus ad Romanam Ecclesiam Ius, et proprietatem, ac possessionem ipsius Ecclesiae plenissimo Iure spectare, ac omnimodè pertinere, et insuper sicut praedictus Henricus Auus, et Praedecessor noster ex abundanti dictas Terras, et Prouincias donasse dicitur S. Rom. Eccl. praelibatae propter multos curiosos in partibus Italiae constitutos, qui inter se disceptant de his, quae ad eos non pertinent de Iuribus S. Rom. Ecclesię, et Nostri Sacri Imperij contendentes, conantes quantum in eis est inter dictum Summum Pontificem, et nos ac alterum Imperium zizaniam, et discordiam seminare, ac etiam inuenire, vt eorum rebelliones, et malitias valeant palliare, ideo dictas Prouincias etc. integraliter, et cum omnibus iuribus, et iurisdictionibus earumdem praefatae Romanae Ecclesiae ac D. Nostro Vrbano Papa V. eiusque Successoribus Romanis Pontificibus ex superabundanti quietamus liberè, et dimittimus, et renunciamus omnino, nec non omne scrupulum, et ambiguitatis dubium remouendum etc. concedimus ipsas conferimus, et donamus denuò promittentes, et obligantes nos etc. Datum Viennae Anno Domini 1368. Indictione 6. 3. Idus Aprilis Regnorum nostrorum anno 22. Imperij verò 14.*

Et ego Ioannes Dei gratia Olomicen. Episcopus Sacrae Imperialis

Aulae

Aulæ Cancellarius vice R. in Christo Patris D. Engelberti Colonnien. Archiepiscopi Sacri Romani Imperij per Italiam Archicancellarij recognoui, etc.

In Nomine Domini Amen. Anno Domini 1495. *Indictione* 13. *tempore Pontificatus Sanctissimo in Christo Patris D.N. Domini Alexandri Diuina Prouidentia Papæ* VI. *Dictis anno, indictione Pontificatus die vero octaua Mensis Ianuarij. Constituti, & congregati in vnum in loco infrascripto Lucas Fraucisci, Matthæus Sabbatini, Gensis Petri Pauli, Carantonius Ioannis, Iacobus Antonius Mecutij pro se, & vice, & nomine Magnifici Equitis D. Alberti D. Angeli, D. Ioannis Antonij de Leoncinis. Nobilis viri Pier Malthei Caroli de Filijs de Casis, nobilis viri D.Galeatij de Filijs heredum Monidutij, Honoratus Angeli Andreæ Bondi, Ioannes Petri Pauli magnificorum virorum Clarissimi legum Domini Angeli Aduocati Concistorialis. Domini Cæsaris, D. Bartholomei, D. Andreæ Filiorum Domini Petri de Aquitanis quo quidem omnes seù in vnum vt supra Congregati, & coadunati faciunt, & conficiunt vniuersam Aringham dicti Castri Casarum vltra duas partes hominum, & habere debentium vocem in dicta Aringha, & in eadem interesse habentium, & in quibus prædictis sic congregatis vniuersum ius, atque potestas dictæ Vniuersitatis Casarum, & hominum eiusdem loci pendet, ac residere dignoscitur, ad hoc vt voluntate omnium, & singulorum de quibus supra ad occurrendum opportunitati dicti Castri, & pro communi bono, ac publico in interesse dictæ Vniuersitatis, quia longe noscitur expedire ad occurrendum dictæ Vniuersitatis, ne omnino* deleatur, *& vt obsisti possit innasionibus, & finitimis prætensoribus dicti Castri, & hominum eorumdem, omni meliori via vice &c. constituerunt, fecerunt, creauerunt, & legitimè ordinarunt in eorum, & in cuiuslibet eorum, & dictæ Vniuersitatis, & hominum eiusdem veros, & legitimos Syndicos Procuratores, Actores, Factores, & negotiatores, gestores, & certos Nuntios speciales, vel si quo alio nomine meliùs dici, & constitui potest, specialiter nominatim, & coniunctim, & diuisim insolidum, & de per se &c. Magnificum, & Auratum Equitem D. Pier Donatum D. Petri de Aquitanis de Casis absentem tamquam præsentem ad omnia & singula negotia, & causas dictæ Vniuersitatis & hominum prædictorum, & cuiuslibet ipsorum, & specialiter nominatim, & expresè ad seipsos dictis nominibus, & dictæ Vniuersitatis Castri recommendandum, & raccommandationis fœdus faciendum, et ad se subijciendum seipsos, et dictam Vniuersitatem Castri Castrum, et eiusdem Castri ambitum, et Territorium eiusdem Ciuitatis, et Vniuersitatis Spoletanæ, cum omnibus,*

lit. H. Nell'Archiuio Vaticano.

nibus, et singulis eorum praeminentijs, iuribus, iurisdictionibus, praerogatiuis, et alys quibuscumque ad praedictos, et Vniuersitatem praedictam spectantibus, et pertinentibus. acta fuerunt hæc in Villa Ippolinari Terrarum Arnulphorum Comitatu: Villa Paganici, et in Ecclesia S. Ippolinaris posita, et existente in dicta Villa etc. iuxta viam publicam à duobus lateribus, et res dictæ Villæ, et alia latera, præsentibus Martelitto de Ippicano, Celso Damiani de Borgana Comitatus Narniæ, Franciscus Magistri Ioannis de Abbadia Florentillo, et Petro Angelo Straccia Cappa de Sancto Gemino, testibus ad prædicta habitis vocatis, atque rogatis.

Nell'Archiuio Vaticano.

Eodem Anno. Indictione Pontificatu. Die verò 29. mensis Februarij constituti personaliter coram me Notario, et testibus infrascriptis D. Angelus, D. Cæsar, et D. Bartholomeus, D. Petri de Aquitanis de Cæsis, nobilis vir, Pier Matthæus Caroli de Filijs de Cæsis, seu Thomas Ioannes Ser Prosper Cherubini, Ser Petrus Mancini, Ser Gilius Antonius pro Patre, Marcus Profilij, Honuphrius Ioannis, Franciscus Bernardi, Mariolus Marianuti; Troilus Ser Thomæ, Mariolus Todini, Branoctus Conradi omnes de Cæsis, et affirmantes se habuisse, et habere plenam notitiam, quod Vniuersitas Castri Cæsarum constituerunt, et ordinauerunt Syndicos Procuratores, Factores, et negotiorum gestores dictæ Vniuersitatis recommandandum, subiiciendum submittendum Magnifica Communitati Spoleti, et cum pactis, capitulis, pœnis, et obligationibus, prout latius ipso mandato, et ipso instrumento mandati, et syndicatus apparet manu mei Notarii infrascripti, et de quo in præcedenti fit mentio, et Iacobus Antonius Mocutius pro Domino Angelo, D. Cæsare, D. Bartholomeo, et Pier Mattheo suprascriptis, Franciscus Ventura pro Troilo suprascripto, et Bernardinus Ser Lucantonij pro Mariolo Todini suprascripto promiserunt de rato, et ratihabitiones, et se acturos, et curaturos, prout in prędicto instrumento, et mandato continetes, et habentes plenam notitiam, et scientiam quod præfati D. Pier Donatus, et Pier Nicolaus Syndici, et Procuratores supradicti vigore dicti mandati vt supra eis facti, se dictis nominibus recommendauerunt, et submisserunt dictæ Communitati Spoleti dictis DD. Prioribus, Ciuibus, et Cancellario in præcedenti Instrumento nominatis pro ipsa Communitate Spoleti etc. volentes etc. ratificauerunt etc. et seipsos, et ipsorum quemlibet submisit, et racommandauit, et obligauit se suosque hæredes et successores in perpetuum etc. Actum Romæ in Palatio Apostolico in Sala, quæ est ante Cameram Apostolicā præsentibus Io. Petro Ioannis de Partibus Lōbardiæ, Io Paulo Burchetti de Visso testibus ad prędicta habitis, vocatis atq, rogatis etc.

Clemens

Clemens Papa VII. Dilecte Fili salutem. Dum eximiam tuæ circumspectionis prudentiam ceterasque à Domino tibi traditas virtutes, et in rebus gerendis comprobatam experientiam ingenijque dexteritatem nec non animi tui erga nos promptitudinem diligenter attendimus, profectò hoc spem indubiam pollicetur quod ea, quæ tuæ circumpectioni ducimus committenda fidelitèr, ac prudentèr exequeris, et tibi commissa ad nostrum, et R. E. subiectorum fœlicem statum, pacem prosperitatem, et augumentum conseruabis. Hinc est quod nos, qui erga Ciuitates, Terras, et loca nobis, et eidem Ecclesiæ subiecta illorumque incolas, et habitatores pacis amenitate gaudere, et frui totis desideramus visceribus, quique non possumus, per nosmetipsos circa singula nobis commissa debitam Apostolicæ seruitutis intendere, et nonnumquam ad id S.R.E huiusmodi Cardinales, qui nostro Lateri assistunt, vt officium Pastorale exequantur, assumimus. Sperantes quod oppidum Terræ Cæsarum ex quo tui progenitores traxerunt originem, qui paruo loco orti eximijs suis virtutibus effecerunt, vt ob amplissima Ciuitas illorum splendore, et laudibus fieret illustrior dictæ Terræ habitatores, quorum tranquillitatem, pacem, et prosperum successum summe desideramus per tuæ circumspectionis prouidentiam circumspectam non solum fideliter, sed etiam benignè, et quietè regentur, et gubernabuntur, tua namque solita prudentia ab oppressionibus conseruabuntur, ex his, et certis alijs causis animum nostrum mouentibus motu proprio, et ex certa nostra scientia, non ad tuam, vel alteriùs pro se nobis super hoc oblatæ petitiones instantiam, sed de nostra mera deliberatione, & Apostolicæ potestatis plenitudine te ad annum, & deinde ad nostrum beneplacitum in dicta Terra eiusque districtu Gubernatorem in temporalibus cum subsidio, & alijs iuribus per Vniuersitatem dictæ Terræ, Cameræ Apostolicæ solitis omnibusque alijs Emolumentis, Potestatibus, & Officialibus dictæ Terræ, & districtus prædictorum debitis, ac per eos percipi solitis &c. & præcipuè dilectorum filiorum Secretariorum nostrorum de numero Authoritate Apostolica tenore præsentium, saluo tamen iure alieno facimus, constituimus, & deputamus, dantes tibi harum serie plenariam, ac liberam facultatem, potestatem, & auctoritatem. Oppidum siue Terram Cæsarum, territoriumque, ac districtum huiusmodi, ac illorum habitatores, & incolas nostro nomine, & præfatæ Ecclesiæ nomine regendi, & gubernandi, administrandi, & reformandi, ac in eius iurisdictionem plenam, liberam, & omnimodam cum mero, & misto imperio exercendi, ac Locumtenentem, vel Prætorem, Vicarium, vel Potestatem in dicta Terra pro tempore instituendi, aliosque ministros Iustitiæ, & officiales quocumque nomine nuncupentur deputan-

lit. I.

Nell'Archiuio Vaticano dall' Originale della minuta de Breui

putan-

putandi. Datum Romæ die nona Nouembris. Pontificatus nostri anno secundo.

Clemens &c. Ad futuram rei memoriam. Vniuersis, & singulis præsentes litteras inspecturis salutem &c. Pastoralis nos vigente officio subditorum nostrorum commodis, & quieti libenter consulimus &c.

Nell'Archiuio Vaticano.

Pro parte dilectorum Filiorum Vniuersitatis, & hominum Terræ, seu Oppidi nostri Cæsarum Spoletanæ Diocesis, & Communitatis Interamn. nobis nuper exhibita petitio continebat, quod nuper seu alias pro parte dictæ Vniuersitatis Cæsarum eidem Communitati Interamnen. exposito &c. Nos igitur nostrorum subditorum commoditatem, & quietem fauore dignam Apostolico censentes, ac tam eorum supplicationibus inclinati quam præcipuè intuitu, et contemplatione dilecti filij nostri Pauli S. Eustachij Diaconi Cardinalis Medicis de Cæsis nuncupatum, qui pro eadem Vniuersitate studiose apud nos intercessit Decretum præfatum, et prout illud concernet omnia, et singula inde secuta authoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, et approbamus etc. Datum Romæ die trigesima Decembris 1526. Anno 3. nostri Pontificatus.

litt. K.

Nella Cancellaria di Cesi.

Filij Carissimi. In risposta di quanto vltimamente hauete scritto, & di quanto ancora li huomini mandati in vostro nome, ne hanno domandato sopra le cose vostre, vi dicemo, & replicamo, che certo si come noi, & tutta questa nostra Città hauemo preso dispiacere, delli disturbi, e trauagli vostri, così ancora questa mattina di nuouo per ordine del nostro generale Conseglio, che à questo effetto l'hauemo fatto congregare, si è presa ferma resolutione di volerui fauorire, & agiutare, e non vi mancarà, si come si è fatto per li tempi passati, ancorche siamo certi scoprirne Emoli, & Auuersarij di quelli gran Personaggi, che come sapete attendano á volerui sottoporre in loro dominio, e farui conuertire dà liberi in Vassalli; Nondimeno, come hò detto, non si mancarà, & hauendo li nostri huomini rimessa l'elettione delli Ambasciatori per Roma in noi hauemo per ordine del numero de' Cittadini sopra le cose vostre, deputati dal nostro generale Conseglio eletti M. Agapito Grasso, e M. Loreto Sellano Dottori, e Cittadini nostri, che tale elettione, ne è parso di meritare l'importanza de Casi vostri. Saranno in ordine ad ogni vostra richiesta per Roma con lettere Credentiali dalla nostra Communità in le loro persone dirette à Nostro Signore, all' Illustrissimo Signor Balduino, & altri Superiori; & Protettori della nostra Città, ne mancaranno fare il bisogno senza rispetto alcuno sì per Voi, come ancora per

ra per l'Vniuersità delle Castella della Terra Arnolfa, che contribuiranno assieme con voi alle spese di questi Ambasciatori, e li scriueremo à quest' effetto. Vfficio dunque vostro sarà sollecitare l'andata per esser pericolo nel tardare. State di buono animo, che la nostra Città non è per mancarui, e Dio vi contenti. Di Spoleto il 2. Nouembre 1551.

Priores Populi Ciuitatis Spoleti. Foris *Spectabilibus viris Prioribus, et Communitati Terræ Cæsarum filijs nostris carissimis.*

Nella Cancellaria di Cesi.

Dilectis Filijs Prioribus, et Communitati Ciuitatis nostræ Spoletanæ, et Vniuersitati Terræ Cæsarum Spoletanæ Diœcesis. Iulius Papa Tertius. Dilecti filij salutem, et Apostolicam benedictionem, cum sicùt nuper nobis exponi fecistis vos nonnulla Capitula, et conuentiones pro mutuis commodis, inter vos inieritis, et contraxeritis prout in Instrumento publico desuper confecto, cuius tenore signis, et caracteribus omissis præsenti inseri fecimus plenius continetur nobis humilitèr supplicari fecistis, vt Capitulis, et conuentionibus huiusmodi, pro eorum subsistentia firmiori robur Apostolicæ confirmationis addicere, aliasque in præmissis opportunis prouidere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur qui fidelium quorumlibet præsertim nobis, et S. Romanæ Ecclesiæ immediatè subiectorum votis libentèr annuimus huiusmodi supplicationibus inclinati Capitula, et conuentiones huiusmodi, et prout illa concernunt omnia, et singula in dicto Instrumento contenta Apostolicæ authoritate tenore præsentium approbamus, & confirmamus illis Apostolicæ confirmationis robur adijcimus. Datum Romæ apud Sanctum Petrum trigesima Maij 1552. Pontificatus nostri Anno Tertio.

Bonifacius &c. Dilectis filijs Ministro Prouinciali, & Fratribus Ordinis Minorum Prouinciæ S. Francisci secundum morem dicti Ordinis salutem. Sane petitio pro vestra, ac dilectorum filiorum Vniuersitatis nostræ Terræ Cæsarum Spoletanæ Diœcesis parte nobis nuper exhibita continebat, quod ipsa Vniuersitas ex zelo feruenti, quem ad eumdem Ordinem gerunt cupiunt in eadem Terra, in qua nullus alius Religiosorum locus existit vnum locum Fratrum dicti vestri Ordinis esse per quos desiderant, ac sperant salutiferis Doctrinis in via misericordiæ dirigi, & spiritualibus recreationibus recreari; Quarè pro vestra, & dictæ Vniuersitatis parte nobis fuit humilitèr supplicatum, vt vobis in Terra prædicta, quæ de vestra Prouincia secundum morem eiusdem Ordinis existit vnum locum in loco tamen ad id congruum, & honesto vobis tradatur pia largitione fidelium, vel illum alijs iustis titulis possitis adipisci de nouo recipiendi, & in eo vnam Domum cum

litt. L. Nell'Archiuio Vaticano.

Ecclesia, seu Cappella, aut Oratorio, Campanili, Campana, Cœmiterio, ac alijs necessarijs officinis fundandi, & construendi, ac pro vestris vsu, ac habitatione perpetuis retinendi licentiam concedere, & de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur qui Diuini Cultus augumentum Animarum salutem, & vestri Ordinis propagationem huiusmodi intensis desiderijs affectamus, huiusmodi supplicationibus inclinati, vt huiusmodi locum in Terra prędicta denuò recipere, & in eo vnam Domum cum Ecclesia, seu Cappella, aut Oratorio, Campanili, Campana, Cœmeterio, & alijs Officinis huiusmodi fundare, & construere, ac pro huiusmodi vsu, ac habitatione perpetuò retinere fel. rec. Bonifacij Papa Octaui Pradecessoris nostri prohibitione ne Fratres Ordinum Mendicantium in aliqua Ciuitate, Terra, Castro, aut Villa loca denuò recipere, aut recepta mutare pręsumant absque Apostolicæ Sedis licentia speciali faciente plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de prohibitione huiusmodi mentionem, & alijs Constitutionibus Apostolicis contrarijs nequaquam obstantibus liberè, & licitè valeatis licentia super hoc alicuius minimè requisita. Datum Romæ apud S. Petrum 14. Calendas Februarij Anno Secundo.

lit. M: Nella Cancellaria di Cesi.

Paulus Papa Tertius. Ad perpetuam rei memoriam. Romanum decet Pontificem ea, quæ à Prædecessoribus suis Romanis Pontificibus personis benemeritis pręsertim, sibi, ac Sedi Apostolicę immediatè subiectis gratiosè concessa dicuntur approbare, et innouare, et desuper disponere prout in Domino conspicit salubriter expedire exhibita, siquidem nobis nuper pro parte Dilectorum filiorum Hominum, et Massariorum, Casarum, Macerini, Collecampi, Porzani, Florenzola, Cisternæ, et Scoppij Terrarum Oppidorum, et prefatę Sedi, ac Cameræ Apostolicæ subiectorum petitio continebat, quod licet dudum fœlix recordatio Pius Papa Secundus Pradecessor noster Homines, et Massarios, ac illorum successores Terrarum, Oppidorum, et locorum praedictorum pro tempore existentes, ac ipsas Terras, Oppida, loca sub illius, et prafatę Sedis protectione receperit, dictasque Terras, Oppida, et loca vendi, alienari, aut alio quouismodo obligari non posse decreuerit, prout in suis in forma Breuis sub annulo Piscatoris videlicet die 6. Decembris anno Domini 1451. Pontificatus sui anno primo, desuper expeditis litteris dicitur pleniùs contineri, tamen ne propter longum temporis interuallum de dictis litteris Iuribus ab aliquibus hasitari contingat; et pro illorum subsistentia firmiori prafati Homines, et Massarij easdem litteras nostro munimine plurimum roborari desiderant quarè pro parte eorumdem Hominum, et Massariorum nobis fuit humiliter supplicatum, ne prafati Homines, et Massarij dd. litterarum

rum frustrentur effectu in præmissis opportuno de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur Homines, & præfatos Massarios singulari eiusdem Sedis gratia amplecti volentes, ac dictarum litterarum veriores tenores præsentibus pro expressis habentes huiusmodi supplicationibus inclinati litteras præfatas, ac in illis contenta quæcumque quoad concessiones, seu alienationes faciendas ex certa scientia Apostolica auctoritate tenore præsentium approbamus, & innouamus eaque perpetua, atque perpetuæ firmitatis robur obtinere, & inuiolabiliter obseruari debere decernimus, & nihilominùs pro potiori cautela eijsdem Hominibus, & Massarijs - quod illi, ac eorum Successores, nec non Terræ, oppida, & loca præfata, illorumque incolas, & habitatores perpetuis futuris, temporibus nobis, & Sedi præfatæ, nec non Cameræ Apostolicæ immediatè subiecta sint, nec alicui, vel aliquibus cuiuscumque Dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis, nobilitatis, seu præeminentiæ, existentibus personis etiam si S. R. E. Cardinales, seu de illo quomodolibet benemerito fuerint in Gubernium, seu administrationem committi, seu illi, seu alicui Ciuitati Vniuersitati, Oppido, Castro, Communitati, aut Collegio etiam exonerosa, seu alia etiam vrgentissima causa donari, vel in perpetuum, aut alium titulum, vel allodium, seu censum, aut pignus assignari, seu vniri, vel applicari, aut quouis pretio vendi, vel alias concedi, aut Sede, vel Camera huiusmodi, seu illius patrimonio, & proprietate separari, dismembrari, diuidi, aut abdicari nullatenùs possint, sed semper sub eiusdem Sedis, & Cameræ, & Romanæ Ecclesiæ Cura Regimine, & administratione, gubernio, & subiectione, & protectione sint, & esse debeant concedimus, indulgemus, ac quascumque concessiones, alienationes, separationes, dismembrationes, diuisiones, & abdicationes de illis etiam per nos, & Sedem, & Cameram præfatam etiam ex prædictis, & quibuscumque alijs causis pro tempore faciendis nullas, & inualidas esse, nulliusque roboris, vel momenti existere. Datum Romæ die prima Aprilis. Pontificatus nostri Anno 13.

Frater Bernardinus de Fossato Ordinis Minorum strictioris obseruantiæ, & in Prouincia Reformata S.P.N.Francisci Minister Prouincialis, & seruus. Dilecto nobis in Christo D. Ioanni Fondato de Fondatis Terræ Casarum salutem in Domino sempiternam. Illud inter alia sollicitudinis nostræ vigilantiam pulsat, vt quantum in Domino poterimus ouium gubernio nostro concreditarum conscientiæ tranquillitati, & à sæculi curis immunitati consulere studeamus. Cum igitur Seraphicus Pater noster Franciscus altissimæ paupertatis amantissimus Fratribus Minoribus omne penitus mundanarum rerum dominium simplici vsu facti

dumtaxat retento interdixerit, pientissima nihilominus Apostolica Sedes, ad quam dictarum rerum eisdem Fratribus quomodolibet à fidelibus oblatorum proprietas attinet, ne vitæ necessarijs carerent subsidijs de opportuno illis remedio elementiùs prouidit proprios videlicet determinans Syndicos cum potestate subleuandi præsentes, vel imminentes dd. Fratrum necessitates, non eleemosinarum apud ipsos conseruatarum, tantum verum etiam opportuna ad Apostolicarum Constitutionum præscriptam exhibitione, cæteras quorum circumspecta, & accurata executione salua videlicet instituti Seraphici puritate facile memoratis necessitatibus subuenitur, & quia eadem Apostolica Sedes Ministri generalibus præcipuè, & Prouincialibus facultatem tribuit prædictos Syndicos nominandi. Nos igitur, qui nullis nostris existentibus meritis totius Seraphici reformatæ Prouinciæ regimini præficimur dilectissimorum nobis in Christo Fratrum conscientiæ tranquillitati, ac temporalibus etiam necessitatibus consulere cupientes, & de Vestræ dominationis pietate &c. plurimum in Domino confisi præsentium vigore D V. Conuentus nostri Annuntiatæ Heremitæ Terræ Cæsarum, *Apostolicum Syndicum verum Procuratorem, & legitimum Economum authoritate S. R. E. in hac parte nobis concessa iuxtà decreta, & declarationes Summorum Pontificum nominamus, & declaramus &c. Datum in nostro Conuentu Annuntiatæ Haremitæ Terræ Cæsarum. Frater Bernardinus de Fossato Minister Prouincialis, qui supra manu propria &c.*

Scritture dalle quali si proua, che Cesi, e Terre Arnolfe, sono sempre state sotto l'immediato dominio della Sede Apostolica.

Stampato in Roma.

Dilecto in Christo Nobili Viro Comiti Vgolino Montis Martis Domicello Vrbeuetanæ Diœcesis salutem in Domino. Habentes Regnum Siciliæ, in quo, & Terris alijs citrà, & vltrà Farum plenè per Apostolicam Sedem nobis commissæ legationis, & reformationis officio fungimur dante Domino in proximo visitare, ac ibidem pro huiusmodi nobis iniunctis negotijs exequendis quamdiu moram trahere de aliquo Viro secundum cor nostrum idoneum, qui nostram à partibus istis restaurare absentiam vicesque nostras in Temporalibus laudabili cooperatione supplere cogitauimus diligenter &c. te vtique de multis ad hoc iudicio nostro vtiliorem elegimus, &c. Hinc est igitur, quod ad te in Marchiæ Anconitanæ, Spoletani Ducatus &c. Terris Arnulphorum &c. in quibus omnibus pro Romana Ecclesia plenè in Temporalibus Vicariatus Officium obtinemus nostrum in Temporalibus Locumtenentem authoritate Apostolica, qua in hac parte fungimur præsentium tenore constituimus,

faci-

facimus, ac etiam ordinamus &c. Datum Anconæ 10. Cal. Septembris Pontificatus D. Vrbani Papæ Quinti anno tertio.

L'Anno 1276. l'Huomini della Villa de Solito, Santo Maino, e Villa di Pannaria constituisce Sindico à giurare fedeltà alla Romana Chiesa, o vero à Frà Giouanni Caualliero Gierosolimitano Castellano della Rocca di Cesi, e Gouernatore delle Terre Arnolfe per Innocentio IV. *Die vltima Maij Indictione quarta*, come Costa per Instromento rogato da Rainerio d'Egidio nella Villa di S. Maino.

Dal'e scritture venute d'Auignone l'anno 1633. nell'Archiuio Vaticano.

Il medemo Anno 1677. Giacomo Petrone Sindico delle dette Ville, e d'Izano giura fedeltà al detto Castellano, e d'vbbedirli, come l'vbbediuano tutti gl'altri luoghi delle Terre Arnolfe, come costa da Instromento Rogato da Rainerio d'Egidio in Cesi il primo di Giugno *Indittione quarta*, nel Pontificato d'Innocentio Quarto.

Filippo da Napoli Rettore del Ducato di Spoleti, e della Città di Perugia commanda à gl'Huomini di Monte Martano della Tertiaria di S. Seuero, che respondono, & diano à Frà Giouanni Castellano della Rocca di Cesi, e Vicario delle Terre Arnolfe quello, che erano soliti à darli. *Datum Assisij 6. Aprilis Indict. 7.*

Gio. de Mayroli Rettore del Ducato di Spoleti commanda alla Terziaria di S. Seuero, Magnauacca, esoliti, Santo Maino, Izano, e Monte Martano nella Rocca di Cesi, Terre Arnolfe, & altri Luoghi, che obedischano à Frà Ventura Vicario di Frà Bonauentura. *Datum Assisij die 4. Augusti Indict. quinta.*

Idem præcepit eisdem forma, & modo Vniuersitati Castri Paroclis. Datum vt supra eisdem die; mense, & Anno.

Idem præcepit Alla Communità di Spoleti, che non impedisca il detto Ventura Vicario di Frà Bonauentura nella Rocca di Cesi, & Terre Arnolfe, & altri luoghi commessi alla sua giurisdittione sotto pena di trenta marche d'Argento. *Datum Assisij 4. Augusti Indictione nona exemplatum fuit die 5. intrantis mensis Augusti Indictione nona 1281. tempore D. Martini Papæ.*

L'Anno 1200. Corrado Duca di Spoleti, e Conte d'Assisi rende alla Chiesa la Rocca di Gualdo, & la Rocca di Cesi *ex vita Innocentij Tertij, in Vaticano Archiuio inter libros Cardinalis S. Susannæ fol. 4. & 5. & fol. 7.*

Martino IV. Commette à Bramuccio di Luca suo Ostiario la Castellania, e Custodia della Rocca di Cesi, e del Castello di

Perocle, e il Gouerno delle Terre Arnolfe. *Datum apud Montem Flasconem nonis Octobris Anno 2. ex registro paruo in Archiuio Vaticano fol. 36. epist. 38.*

Commanda à frà Bonauentura suo Ostiario, e Castellano della Rocca di Cesi, che la consegni con l'Armi, e guarnimenti à detto Bramuccio. *Ibid. fol. 36. epist. 38.*

Dal registro delle lettere communi di Gio: 22 nel quale sono le lettere di Curia epist. 422. nell'Archiuio Vaticano.

Giouanni XXII. Commete la Custodia della Rocca di Cesi à Guglielmo Costa suo Capellano Canonico di Tullo, e le parole sono: *Cupientes, vt Terra quæ dicitur Arnulphorum Narnieñ., & Spoletanæ Diœcesis ad nos & Romanam Ecclesiam pertinens pleno Iure in statu prospero, & tranquillo authore Domino conseruetur Terram eamdem, ac Cæsarum, & Perocli, arces, & alia Castra, Villas, & loca ipsius Terræ, &c. cum omnibus alijs eiusdem Terræ pertinentijs suo regimini vsque ad beneplacitum Apostolicæ Sedis auctoritate præsentium duximus committendi. Dat. Auenione Kal. Septemb. Anno 1316.*

Scriue à gl'huomini di detti luoghi: *Dilectis filijs Vniuersis Hominibus Terræ, quæ dicitur Arnulphorum, & Cæsarum, ac Perocli. Arcium, & aliorum, Castrorum, locorum, & Villarum, ac pertinentiarum eiusdem Terræ Narniensis, & Spoletanæ Diœcesis nostris, & Ecclesiæ Romanæ Vassallis. Cupientes, vt Terra, quæ dicitur Arnulphorum, Narnieñ., & Spoletanæ Diœcesis ad nos, & Romanam Ecclesiam pertinens pleno Iure, &c. in statu prospero, & tranquillo Authore Domino, conseruetur Terram eamdem, ac Cæsarum, & Perocli, & alia Castra, Villas, & loca ipsius Terræ cum omnibus alijs eiusdem Terræ pertinentijs Regimini Dilecti filij Magistri Guglielmi Costæ legum Doctoris Capellani nostri Canonici Tulleñ Comitatus Sabinæ Rectoris vsque ad Apostolicæ Sedis Beneplacitum per alias nostras litteras in spiritualibus, & Temporalibus duximus committenda.*

Dalli libri segreti l'anno 6. & 7. di Gio: 22. nel l'Archiuio Vaticano.

Scriue à Roberto d'Altarupe, che ricuperi la Rocca di Cesi spettante alla S. Romana Chiesa da quelli di Bisentio Diocese di Baguarea *6. Kalendas Septembris anno 7. sub datum Aueniceñ.*

Dalli Statuti di Arezzo.

Come appare & esisten ti nella Villa d'Arezzo Giurisditione di Spoleti.

L'anno 1406. le Terre Arnolfe erano sotto l'immediato dominio della Sede Apostolica come si vede dallo Stato d'Arezzo, quale viene confirmato da Marino Tomacello, Vicerettore, e Gouernatore della Prouincia del Ducato di Spoleti, e della Prouincia delle Terre Arnolfe.

L'anno 1488. il sudetto Statuto viene confirmato da vn tale Cesare di Luca Gouernatore di Spoleti, e Terre Arnolfe, come si vede in detto Statuto.

L'anno

L'anno 1367. nel libro di detto Statuto vien ammesso vno Statuto più antico confirmato da Nicola de Filippis Conte Palatino, e Rettore delle Terre Arnolfe nel Pontificato d'Vrbano Quinto.

L'anno 1392. detto Statuto è più antico, & confirmato da Gio: Tomacelli Castellano della Rocca di Narni, e Vicario Generale delle Terre Arnolfe nel Pontificato di Bonifatio IX.

Ad futuram rei memoriam. Olim intellecto, quod commune Spoletañ. detinebat occupatam Terram Arnulphorum ad Romanam Ecclesiam pertinentem. Nos dilectum filium Magistrum Rainerium de Viterbio Cappellanum nostrum Spoletum duximus destinandum sibique dedimus nostris litteris in mandatis, vt in Concilio loci eiusdem dictam Terram ad demanium eius Ecclesiæ reuocaret, ac eidem communi ex parte nostra sub certa pœna præciperet, vt Terram eamdem nobis, & eidem Ecclesiæ dimittentes permitterent ipsam per Nuncios nostros regi, & liberè gubernari. Nos igitur pensatis, & perspectis Ecclesiæ Romanæ Iuribus, auditis etiam, & pleniùs intellectis, quod pro eodem communi in nostra, & fratrum nostrorum præsentia propensa extiterunt eisque cum ipsius fratribus plena deliberatione discussis præfatum Sindicum nomine dicti communis, & ipsum commune ad dimissionem, & restitutionem dictæ Terræ Arnulphorum, & pertinentiarum ipsius eidem Ecclesiæ plenariæ faciendam cuius Iuris, & proprietatis existit, ità quod eadem Terra per eamdem Ecclesiam, & Nuncios, vel Officiales suos, sicut proprium ipsius Ecclesiæ dominium possit de cætero regi, & liberè gubernari de prædictorum fratrum Consilio sententialiter condemnamus. Dat. apud Vrbem Veterem x. Kalendas Februarij Anno 2.

Dal registro d'Vrbano 4. fol. 66. epist. 55. nell'Archiuio Vaticano Anno 1263.

Alexander Episcopus seruus seruorum Dei, ad perpetuam rei memoriam, & si ex Pastoralis officij nobis licet imparibus meritis Diuina dispositione commissi sollicitudine de cunctorum Christi fidelium salubri, & pacifico statu iugiter cogitare teneamur, Castra tamen, & loca Temporali Dominio Ecclesiæ Romanæ subiecta, & illarum incolas maiori affectione complectimur, & vt tam pacis tempore sub prospero, & fælici regimine gubernentur, quam de occurrentibus Guerrarum turbinibus vigilum Gubernatorum prudentia, & sollicitudine insimul faciliùs defendantur, & conseruentur illæsa, prout temporum, & locorum qualitate pensata eorumque vtilitati, & eiusdem S. R. E. statui in Domino conspicimus expedire de remedio prouidemus opportuno. Sanè Cæsarum, Porcariæ, Macerini, Purzani, Collistampi, Messani, Cisternæ, Florenzolæ, Scoppy, Fogliani, Rapicciani, Palatij, Aretij, Cordi-

Nel Bollario, e Cancellaria di Celi.

Cordigliani, Mogliani, Buelani, Mantrellarum, Balluini, Sterpeti, Appollinatu, Poggy, Appeccani, & Aquæpalumbi, Vallis Pernacchiæ, & alia Castra, & loca Terrarum, & specialis commissionis Arnulphorum Spoletanæ Diœcesis S.R.E. immediatè subiecta, seu eorum aliqua, quæ ab immemorabili tempore vti patrimoniales, & peculiares Apostolicæ Sedis, & Romanæ Ecclesiæ speciali prærogatiua habita fuerunt, & sunt prout Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum hactenùs monumenta testantur, ac dilecti filij, Incolæ, & habitatores ob dissensiones differentias, scandala, & Guerrarum turbines, quæ superioribus annis inter dilectos filios Spoletañ., & Interamnen. Ciuitatum nostrarum Communitates, & alios occasione illarum gubernationis euenerunt tot hominum cædes rapinas, prædas, & alia grauissima dispendia pertulisse noscantur, vt si super his ne imposterum similia eueniant opportunis remedijs occurratur verisimiliter formidandum, vt ne Castra, & loca huiusmodi, vel eorum magna pars non sine graui nostra, & Cameræ Apostolicæ iactura destruantur. Nos igitur, qui inter varias Curas, quibus continuò præmimur illa præcipuè sollicitamur, vt Terræ, & loca eidem Romanæ Ecclesiæ subiecta sub statu tranquillo, & pacis amœnitate gubernentur. Volentes super his, vt nobis incumbit de remedio opportuno prouidere, ac quæstionum, scandalorum, & Guerrarum huiusmodi fomenta quantum nobis possibile est penitùs estirpare, ac attendentes, quod si Castra, & loca huiusmodi Regimini, & gubernationi dilectorum filiorum Clericorum prædictæ Cameræ Præsidentium, quibus omnium Terrarum, & locorum S.R.E. in Temporalibus præcipua Cura imminet subijcerentur, eorum Incolæ, & habitatores prædicti Laudabiles se recepisse Rectores cum maximis eorum commodis lætarentur habita super his cum fratribus nostris eiusdem S. R. E. Cardinalibus deliberatione matura, ac de eorum Consilio omnia, & singula Castra, & loca prædicta cum omnibus, & singulis eorum, & cuiuslibet ipsorum Incolis habitatoribus, ab omni superioritate Dominio, gubernio, regimine, & potestate Spoletañ., & Interamñ. huiusmodi, & quarumcumque aliarum Ciuitatum, earumque Communitatum, ac aliorum Superiorum, & Gubernatorum quorumlibet, nec non ab omni Iurisdictione Superioritate, potestate, ac onere, inferioritate, recommendatione, & subiectione realibus, & personalibus quibuscumque perpetuis, seu temporalibus, in quibus Castra, & loca prædicta, & eorum singula Ciuitatibus, & Communitatibus prædictis, & earum cuilibet etiam ex quibusuis causis quomodolibet obligentur, & teneantur authoritate Apostolica ex certa nostra scientia tenore præsentium penitus eximimus, & totaliter liberamus, ac liberata,

&

& exem. a esse, & Spoletañ., & Interamñ. huiusmodi, aut aliquam aliam Communitatem, seu aliquem alium Gubernatorem in Castra, & loca prædicta, vel eorum aliquod, eorumque Incolas, & habitatores præsentes, & futuros, ac districtus terminos, bona, Iura, & res eorundem aliquam Iurisdictionem, Superioritatem, gubernationem, arbitrium, aut aliam potestatem exercere, seu habere nullatenùs posse ex simili scientia decernimus, & declaramus, & nihilominùs omnia, & singula Castra, loca Incolas, habitatores, districtus, Territoria, terminos, loca, & res huiusmodi regimini, gubernationi Clericorum Cameræ huiusmodi Consilio, & scientia similibus specialiter expressè, & immediatè subijcimus, & subiecta esse volumus, saluis tamen semper introitibus ordinarijs prædictæ Cameræ debitis, ex quibus consueta onera pro Custodia Arcis dicti Castri Cæsarum persolui volumus, & insuper Collegio Clericorum huiusmodi eodem tenore committimus, & mandamus, quatenùs omnia, & singula Castra, & loca eorum habitatores, bona, Iura, & res prædictas sub eorum gubernio, & regimine huiusmodi recipiant, & habeant, & prudenter, regant, atque gubernent, ac benignè pertractent sub iustitiæ libramine debito faciendo præmissa omnia inuiolabiliter obseruari, non permittentes ea, vel eorum aliquod per Communitates prædictas, vel quoscumque alios cuiuscumque status, præeminentiæ, dignitatis, authoritatis, & conditionis existant aliquatenùs infringi, seu loca Castra, Incolas, & habitatores huiusmodi contra præsentium tenorem quomodolibet molestari, &c. Dat. Romæ apud S. Petrum Anno Incarnationis Dominicæ 1502. 3. Kalendas Maij Pontificatus nostri Anno x.

Clemens, &c. ad futuram rei memoriam, Pastoralis officij nos Cura sollicitat, vt inuigilemus remedijs subditorum nostrorum, Ciuitatesque, Oppida, & loca nobis superna pietate commissa augeamus easque temporum acerbitate, prædisque, & incendijs absumptas aliquo subsidio subleuamus, prout necessitati, seu vtilitati subditorum eorumdem cognoscimus expediri. Cum itaque Ciuitas nostra Narnieñ., & Oppidorum Cæsarum Spoletanæ Diœcesis superioribus annis tam per Cæsareum, quàm per Ligbæ exercitum, ac varias diuersorum militum excressiones deprædata fuerint, homicidia quam plura per patrata Monasteria, & omnia expoliata, Virgines stupratæ, & abductæ, ac Domus, & ædificia incendio, ac ruina consumpta, & collapsa ità sint, vt nisi eisdem Ciuitati, & locis de aliquo subuentionis auxilio succurratur verisimiliter dubitari possit de tota eorum desolatione, & decertione; Volentes igitur Ciuitatem, & Oppidum huiusmodi, & loca eisdem subiecta paterna Caritate conseruare, & quoad possumus restaurare, & Ciues, & Incolas ad loca prædicta babitandum reducere mo-

Nel Archiuio Vaticano.

tu

tu proprio, & ex certa scientia, nostris, ac precibus etiam dilecti filij nostri Pauli S. Eustachij Diaconi Cardinalis, qui super hoc humiliter supplicauit concessionem, & gratiam à nobis eisdem Ciuitati, & locis subiectis de, & super introitibus, & gabellis aliàs concessis quatenùs opus sit approbamus. Datum Romæ die 12. Maij 1530. Pontificatus nostri Anno 7.

Pag.	*ERRORI*	*CORRETIONE.*
11	Vel Vmbriam	Velumbriam
23	Vien	Vion
27	Osse	fosse
29	o	e
39	Veghiando	Vegliando
40	Cæsijs	Cęsis
41	Pierdonati	Pierdonato
42	ha	che
47	adde dopo Sonima...	I B.
60	Adde auanti il § si rende non puole con fondamento asseriuersi Riccardo alla Casa Cesi	
66	Petrus	Primus
66	Constituit	constituxit
67	Appassionatamente	disappassionatamente
70	Collocato	Collocata
70	Terre	Terni
72	Posto	Posta
74	Liceio	Licino
79	che	Per che
	adde	Non

In Napoli, per Michel Monaco. 1680.

Con licenza de' Superiori.